

Progetti di sorveglianza

Panoramica dei progetti di sorveglianza importanti nel settore bancario, della gestione patrimoniale e delle assicurazioni

07/26

www.pwc.ch/progettisurveglianza
www.pwc.ch/aufsichtsrechtlicheprojekte
www.pwc.ch/regulatorydevelopments
www.pwc.ch/projetsprudentiels



Benvenuti

alla nostra nuova edizione di «Progetti di sorveglianza»



Care lettrici, cari lettori,

Il primo semestre del 2026 è ormai trascorso e, prima di entrare nella pausa estiva, desideriamo cogliere l'occasione per informarvi ancora una volta su pochi, ma rilevanti, sviluppi regolamentari.

In relazione al pacchetto di riforme «Too big to fail» si sono registrate alcune novità. Il Consiglio federale ha pubblicato le modifiche dell'Ordinanza sui fondi propri (OFoP), che entreranno in vigore il 1° gennaio 2027. Di particolare rilievo è la nuova disposizione relativa al trattamento del software per le banche di rilevanza sistemica. In analogia con l'UE, viene stabilito un periodo massimo di ammortamento del software di tre anni. Le modifiche inizialmente discusse in materia di attività fiscali differite sono state per il momento accantonate. Lo stesso vale per le modifiche nell'ambito degli strumenti di capitale AT1.

Il Consiglio federale ha inoltre pubblicato il suo messaggio concernente la modifica della Legge sulle banche (LBCR). L'elemento centrale è la modifica prevista, secondo la quale le banche di rilevanza sistemica dovranno in futuro coprire integralmente con fondi propri le loro partecipazioni in società controllate estere. La trattazione parlamentare è prevista per l'estate 2026.

Infine, è stata emanata e pubblicata la nuova Ordinanza FINMA sulla ripartizione dei rischi delle banche e delle società di intermediazione mobiliare (ORR-FINMA). Con la sua entrata in vigore il 1° gennaio 2027, essa sostituirà le Circolari FINMA 13/7 e 19/1.

Il Consiglio federale informa inoltre in merito all'entrata in vigore del pacchetto di riforme relativo alla Legge sul riciclaggio di denaro (LRD), alla Legge sulla trasparenza delle persone giuridiche (LTPG) e alle relative ordinanze, con effetto dal 1° ottobre 2026.

Di seguito trovate una sintesi compatta dei principali sviluppi di questa edizione:

Capitolo 2: Progetti di sorveglianza intersettoriali

- Comunicazione di vigilanza FINMA 03/2026 | Rischi legati all'utilizzo di prodotti nella gestione patrimoniale

individuale

La FINMA rammenta l'importanza di un'identificazione precoce dei rischi, di una solida *governance* e di un'applicazione coerente e orientata al cliente degli obblighi di comportamento da parte degli istituti.

Pubblicata: 3 giugno 2026

- Comunicazione di vigilanza FINMA 04/2026 | Complemento alla Comunicazione di vigilanza 05/23 concernente l'analisi dei rischi di riciclaggio di denaro ai sensi dell'art. 25 cpv. 2 ORD-FINMA
A seguito di un nuovo esame di numerose analisi dei rischi di riciclaggio, la FINMA integra la Comunicazione di vigilanza 05/2023 con ulteriori osservazioni sui progressi compiuti e sul potenziale di miglioramento, sia per le banche che per gli istituti sottoposti alla LIsFi.
Pubblicata: 4 giugno 2026.

Capitolo 3: Banche e società di intermediazione immobiliare

- Comunicazione di vigilanza FINMA 02/2026 | Rischi di frode digitale presso banche e persone ai sensi dell'art. 1b LBCR
La FINMA pubblica i risultati di un'indagine in merito ai rischi di frode digitale presso banche e persone ai sensi dell'art. 1b LBCR e sensibilizza sulla necessità di istituire un'adeguata gestione del rischio per identificare, limitare e controllare i rischi di frode digitale. Pubblicata: 9 aprile 2026.

In caso di domande, vista la moltitudine di adeguamenti regolamentari, i nostri esperti sono lieti di assistervi nell'ambito dei nostri Regulatory Banking Services.

Vi auguro una buona lettura e vi porgo i miei migliori saluti.

Tobias Scheiwiller



07/26





Indice

1. Panoramica dei progetti	8
1.1 Progetti di sorveglianza intersettoriali	8
1.2 Banche e Società di intermediazione mobiliare	9
1.3 Gestori di patrimoni collettivi	10
1.4 Imprese di assicurazione	11
1.5 L'orologio di sorveglianza 2026	12
2. Progetti intersettoriali	14
Monitoraggio FINMA dei rischi 2025 e Rapporto sulla stabilità finanziaria 2025 della BNS	14
2.2 Attività di audit	15
Ordinanza sull'audit prudenziale FINMA Trasposizione della circolare 13/3 Attività di audit	15
2.3 Lotta al riciclaggio di denaro e compliance	15
Legge sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull'identificazione degli aventi economicamente diritto (LTPG)	15
Ordinanze sulla trasparenza delle persone giuridiche e sul riciclaggio di denaro	16
Legge sul riciclaggio di denaro (LRD) Revisione parziale	17
2.4 Organizzazione del mercato finanziario	18
Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi Revisione parziale	18
Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria (OInFi) Estensione del periodo transitorio per le piccole controparti non finanziarie	18
Comunicazione FINMA sulla vigilanza 09/2023 in relazione a Comunicazione FINMA sulla vigilanza 04/2025 Proroga del termine transitorio dell'art. 131 par. 5 ^{bis} OInFi	19
Estensione dello scambio automatico internazionale di informazioni in materia fiscale (SAI) ai crypto asset	19
Protocollo di modifica dell'Accordo sullo scambio automatico di informazioni a fini fiscali tra la Svizzera e l'UE Adattamento allo standard OCSEi	20
Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA) Modifica	21
Circolare FINMA 2025/04 su Vigilanza su base consolidata sui gruppi finanziari ai sensi della LBCR e della LIsFi Pubblicazione di una nuova circolare	22
2.5 Beni digitali e servizi finanziari	23
Comunicazione FINMA sulla vigilanza 08/2023 Staking	23
Comunicazione FINMA sulla vigilanza 06/2024 Stablecoin: rischi e requisiti per gli emittenti di stablecoin e le banche garanti	24
Comunicazione sulla vigilanza FINMA 01/2026 Custodia di beni crittografici	24
Modifica della legge sugli istituti finanziari (LisFi) Stablecoin e criptovalute	25
Sviluppo dell'Open Finance in Svizzera	26
2.6 Rischi operativi e rischi cibernetici	27
Comunicazione FINMA sulla vigilanza 05/2025 Resilienza operativa per banche, persone ai sensi dell'articolo 1b della legge sulle banche, società di intermediazione mobiliare e infrastrutture del mercato finanziario	27
Legge sulla sicurezza delle informazioni (LSIn) e Ordinanza sulla cybersicurezza (OCS) Obbligo di segnalare cyberattacchi	28

2.7	Sostenibilità	29
	Ordinanza relativa al rapporto sulle questioni climatiche	29
	Ordinanza concernente la relazione sulle questioni climatiche Revisione	29
	Adeguamento delle disposizioni relative alla trasparenza sulle questioni non finanziarie del Codice delle obbligazioni	30
	Prevenzione delle pratiche di greenwashing nel mercato finanziario (AMAS, ASB e ASA)	31
	Circolare FINMA 2026/01 Rischi finanziari connessi a eventi naturali Elaborazione di una nuova circolare	32
2.8	Altri temi.....	32
	Codice delle obbligazioni Revisione del diritto della società anonima (soglia per la rappresentazione dei sessi e trasparenza nel settore delle materie prime)	32
	Ordinanza FINMA sull'insolvenza Unione delle ordinanze OIB-FINMA, OFA-FINMA e OFICol-FINMA.....	33
	Comunicazione FINMA sulla vigilanza 08/2024 Governance e la gestione del rischio nell'utilizzo dell'intelligenza artificiale.....	33
	Circolare FINMA 2016/7 Video identificazione e identificazione online Revisione parziale	34
3.	Banche e Società di intermediazione mobiliare.....	36
3.1	Stabilità del mercato finanziario: pacchetto di riforme "Too-big-to-fail"	36
	Attuazione delle misure previste dal rapporto del Consiglio federale sulla stabilità bancaria e dal rapporto della Commissione parlamentare d'inchiesta (rapporto della CPI sulla fusione d'urgenza di Credit Suisse)	36
3.2	Risanamento, risoluzione e garanzia dei depositi	37
	Legge sulle banche (LBCR) Insolvenza, garanzia dei depositi, segregazione	37
	Ordinanza sulle banche (OBCR) Insolvenza, garanzia dei depositi.....	38
3.3	Contabilità.....	39
	Ordinanza FINMA sui conti e revisione totale della Circolare FINMA 20/1 Direttive contabili – banche.....	39
3.4	Fondi propri e ripartizione dei rischi.....	40
	Ordinanza sui fondi propri (OFoP) Revisione del quadro normativo Basilea III – Riforma post-crisi.....	40
	Modifica dell'Ordinanza sui fondi propri (OFoP) Attuazione delle misure contenute nella relazione del Consiglio Federale sulla stabilità bancaria e nella relazione della Commissione parlamentare d'inchiesta (CPI) sulla fusione d'urgenza di Credit Suisse	41
	Modifica della legge sulle banche (LBCR) Copertura delle partecipazioni estere con capitale proprio della casa madre di banche di rilevanza sistemica	42
	Strumenti “too-big-to-fail” per l'imposta preventiva Soluzione transitoria per la proroga temporanea delle normative speciali	42
	Comunicazione FINMA sulla vigilanza 07/2024 Calcolo dei fondi propri minimi per i rischi operativi: esclusione degli eventi di perdita.....	43
	Circolare FINMA sulla ripartizione dei rischi e limitazione delle posizioni infragruppo Trasferimento della Circolare in Ordinanza FINMA sulla ripartizione dei rischi delle banche e delle società di intermediazione mobiliare (ORR-FINMA)	43
3.5	Liquidità	44
	Circolare FINMA su «Rischi di liquidità – banche» Trasferimento della Circolare in Ordinanza FINMA sulla liquidità delle banche e delle società di intermediazione mobiliare (OLiq-FINMA).....	44
	Schema di liquidità esteso (SLE) Sostegno di liquidità dalla BNS	44

	Legge sulle banche (LBCR) Garanzia statale della liquidità («Public Liquidity Backstop»)	45
3.6	Rischi di mercato e di tasso d'interesse	46
	Circolare FINMA 2019/2 Rischi di tasso d'interesse – banche Revisione parziale	46
3.7	Operazioni di credito	47
	Comunicazione FINMA sulla vigilanza 02/2025 Rischi sul mercato immobiliare e ipotecario	47
3.8	Rischi operativi e rischi cibernetici	48
	Circolare FINMA 2023/1 Rischi operativi e resilienza – banche Revisione totale della Circolare FINMA 2008/21	48
3.9	Sostenibilità	49
	Direttive ASB per i fornitori di servizi finanziari in materia di inclusione delle preferenze e dei rischi ESG nelle attività di consulenza in investimenti e di gestione patrimoniale Autoregolamentazione rivista	49
3.10	Altri temi	50
4.	Gestori di patrimoni collettivi	52
	Legge sugli investimenti collettivi (LICol) Introduzione di fondi non soggetti all'obbligo di approvazione	52
	Ordinanza sugli investimenti collettivi (OICol) Limited Qualified Investment Funds (L-QIF) e altri adeguamenti	52
	AMAS – Autoregolamentazione sulla trasparenza e l'informativa per i patrimoni collettivi orientati alla sostenibilità Autoregolamentazione rivista	53
	Comunicazione FINMA sulla vigilanza 04/2024 Gestione dei rischi operativi delle direzioni dei fondi e dei gestori di patrimoni collettivi	54
5.	Imprese di assicurazione	56
5.1	Modifiche alla legge e alle ordinanze	56
	Legge sulla sorveglianza degli assicuratori Eccezioni per gli intermediari di riassicurazione Revisione parziale	56
	Ordinanza sulla sorveglianza Revisione parziale	57
	Ordinanza sulla sorveglianza Modifica relativa alle assicurazioni sulla vita qualificate Revisione parziale	57
5.2	Modifiche alle circolari FINMA, alle comunicazioni FINMA sulla vigilanza e alle guide pratiche FINMA	58
	Circolare FINMA 2025/3 Liquidità – assicuratori Revisione totale	58
	Guida pratica FINMA sul Berne Financial Services Agreement (BFSA) (allegato 4)	59
	Guida pratica FINMA per l'elaborazione del rapporto SST 2026	59
5.3	Modifiche nell'autoregolamentazione	60
	Autodisciplina per la prevenzione del greenwashing nelle assicurazioni vita vincolate a partecipazioni con riferimento alla sostenibilità	60
6.	Regulatory Banking Service – Il vostro accesso diretto agli esperti di regolamentazione	62
7.	Contatti	64

Legenda



Nuovo tema



Nuova entrata in vigore



Già entrato in vigore



Aggiornamento rilevante



Ulteriori informazioni

01

Panoramica dei progetti

1.1 Progetti di sorveglianza intersettoriali



1.2 Banche e Società di intermediazione mobiliare

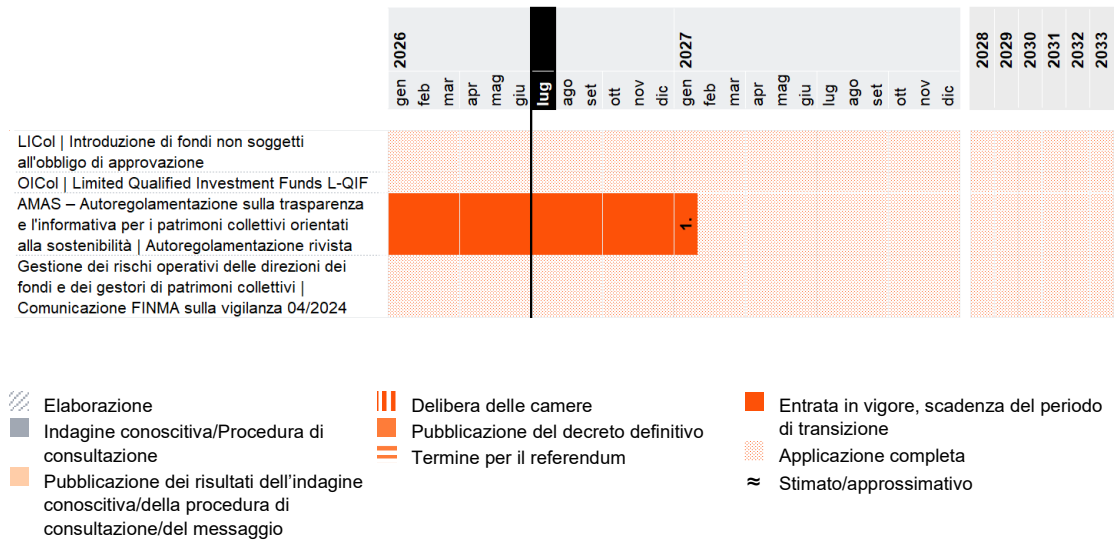
	2026												2027												2028					2029					2030					2031					2032					2033																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	2028	2029	2030	2031	2032	2033																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
3.2 Risanamento, risoluzione e garanzia dei depositi																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
LBCR Insolvenza, garanzia dei depositi																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				</

 Elaborazione
 Indagine conoscitiva/Procedura di consultazione
 Pubblicazione dei risultati dell'indagine conoscitiva/della procedura di consultazione/del messaggio

 Delibera delle camere
 Pubblicazione del decreto definitivo
 Termine per il referendum

 Entrata in vigore, scadenza del periodo di transizione
 Applicazione completa
 Stimato/approssimativo

1.3 Gestori di patrimoni collettivi



1.4 Imprese di assicurazione

	2026												2027												2028	2029	2030	2031	2032	2033
	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic						
5.1 Leggi e regolamenti																														
Legge sulla sorveglianza degli assicuratori Eccezioni per gli intermediari di riassicurazione Revisione parziale													1.																	
Ordinanza sulla sorveglianza Revisione parziale																														31.12.
Ordinanza sulla sorveglianza Modifica relativa alle assicurazioni sulla vita qualificate Revisione parziale	1.																													
5.2 Circolari, comunicazioni e guida pratica FINMA																														
Circolare FINMA 2025/3 Liquidità – assicuratori Revisione totale					30.	1.																								
Guida pratica FINMA sul Berne Financial Services Agreement (BFSa) (allegato 4)	1.	1.																												
Guida pratica FINMA per l'elaborazione del rapporto SST 2026	1.																													
5.3 Autodisciplina																														
Autodisciplina per la prevenzione del greenwashing nelle assicurazioni vita vincolate a partecipazioni con riferimento alla sostenibilità												31.	1.																	

Elaborazione

Indagine conoscitiva/Procedura di consultazione

Pubblicazione dei risultati dell'indagine conoscitiva/della procedura di consultazione/del messaggio

Delibera delle camere

Pubblicazione del decreto definitivo

Termine per il referendum

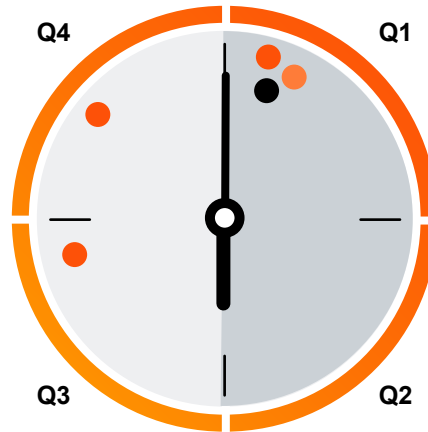
Entrata in vigore, scadenza del periodo di transizione

Applicazione completa

Stimato/approssimativo

1.5 L'orologio di sorveglianza 2026

Il nostro orologio di sorveglianza offre una panoramica dei progetti regolatori che entreranno in vigore nel corso dell'anno. Mostra, sia in modo trasversale, sia in maniera specifica per i settori bancario, dell'asset management e assicurativo, quando le iniziative regolatorie diventeranno rilevanti, consentendovi di mantenere sempre sotto controllo gli sviluppi chiave, le scadenze e le tempistiche di attuazione.



Cosa entra in vigore nel 2026?

Q1	Q3	Q4
● 1° gennaio 2026 • <u>Circolare FINMA 2026/01</u> Disposizioni transitorie • <u>Accordo SAI tra Svizzera e EU</u>: Adeguamento agli standard OCSE	● Metà 2026 (atteso) • <u>Circolare FINMA 2016/7</u> Revisione parziale	● 1° ottobre 2026 • <u>LTPG e le relative ordinanze, LRD</u> Revisione parziale
● 1° gennaio 2026 • <u>Circolare FINMA 2023/1</u> Scadenza dei periodi transitori • <u>OAPC-FINMA e revisione totale della circolare FINMA 2020/1</u> Scadenza dei periodi transitori		
● 1° gennaio 2026 • <u>Ordinanza FINMA sulla sorveglianza Revisione parziale</u> • <u>Guida pratica FINMA sul BFSa</u> • <u>Guida pratica FINMA per l'elaborazione del rapporto SST 2026</u>		

- Intersettoriale ● Banche e Società di intermediazione mobiliare ● Gestori di patrimoni collettivi
 ● Imprese d'assicurazione



2.1 Panoramica di rischio nel settore finanziario

Monitoraggio FINMA dei rischi 2025 e Rapporto sulla stabilità finanziaria 2025 della BNS

- Stato:** → [Monitoraggio FINMA dei rischi 2025](#), pubblicato il 17 Novembre 2025
 → [Rapporto sulla stabilità finanziaria 2025 della BNS](#), pubblicato il 19 Giugno 2025

Se osserviamo l'attuale panoramica di rischio, emerge un quadro stabile ma chiaramente teso. Nel Monitoraggio dei rischi 2025, la FINMA mette in guardia da un aumento dei rischi geopolitici e tecnologici e richiede controlli più stringenti sulle esternalizzazioni delle funzioni critiche. Tali sviluppi possono essere suddivisi in tre categorie principali:

- **Tecnologia:** È stata introdotta una nuova categoria di rischio, "Tecnologia dell'informazione e della comunicazione" (TIC), che sostituisce il precedente rischio di tassi d'interesse nel portafoglio bancario come rischio più rilevante. L'attenzione si concentra sulla crescente complessità dei sistemi IT, sull'elevata dipendenza da essi e sulla crescente vulnerabilità agli attacchi informatici. L'incidente CrowdStrike del 19 luglio 2024 ne è un chiaro esempio: un aggiornamento difettoso ha compromesso sistemi a livello globale, inclusi quelli di istituti svizzeri. La FINMA rileva un aumento di circa il 30% degli attacchi informatici riusciti, di cui circa un terzo riguarda esternalizzazioni di funzioni critiche.
- **Rischio di *spread* creditizio:** Il rischio di *spread* creditizio ha acquisito maggiore rilevanza. Maggiori premi per il rischio su titoli di Stato o obbligazioni societarie possono comportare perdite di valore nei portafogli, ulteriori rettifiche di valore della componente creditizia (*Credit Valuation Adjustment*) e oneri di rifinanziamento più elevati.
- Permangono i rischi nei seguenti temi:
 - il mercato immobiliare e creditizio, con sopravvalutazioni fino a circa il 40% e crescenti rapporti tra servizio del debito e entrate;
 - la liquidità e la liquidità di emergenza, con elevato rischio di deflusso e preparazione in parte insufficiente;
 - il riciclaggio di denaro e le sanzioni, che permangono su livelli costantemente elevati.

Monitoraggio FINMA dei rischi 2025

Lista dei rischi principali	2024	2025
Tassi di interesse	↓	
Rischio di credito: Immobili e ipoteche	→	→
Rischio di credito: Altri crediti	→	→
Rischio di mercato: rischi di <i>spread</i> creditizio	→	↗
Cyber-rischi	→	↗
Sanzioni	↗	→
Riciclaggio di denaro	→	→
Accesso ai mercati (in Europa)	→	↓
Rischio di liquidità e di rifinanziamento	→	→
Outsourcing	→	→
Rischi TIC		•

• Nuovo rischio ↗ Rischio in aumento → Rischio stabile
 ↘ Rischio in diminuzione ↓ Rischio rimosso dalla lista

Rapporto sulla stabilità finanziaria della SNB

Rischi di credito - Immobili	Rischi di liquidità	Rischi operativi
Sopravvalutazione degli immobili (dal 15% al 40%)	Elevato rischio di deflusso a causa del breve termine delle scadenze	(Parziali) Cyber-attacchi condotti con successo +30%
Aumento della crescita dei prezzi (Casa unifamiliare 1.6% a 4.7%)	Preparazione limitata a liquidità di emergenza della BNS	Crescente concentrazione di <i>outsourcing</i> verso pochi fornitori
Crescenti rapporti tra servizio del debito e entrate	Garanzie disponibili per supporto di liquidità non usate	Cyber-rischi legati a <i>outsourcing</i> (30% degli attacchi a soggetti terzi)

2.2 Attività di audit

Ordinanza sull'audit prudenziale FINMA | Trasposizione della circolare 13/3 Attività di audit

Stato: → Indagine conoscitiva fino al 22 maggio 2024



→ In vigore dal 1° gennaio 2025

- Verifica della Trasposizione della circolare in un'ordinanza FINMA sulla base della valutazione ex-post.
- Il passaggio a livello di Ordinanza FINMA è dettato da motivi formali e non avviene con l'intenzione di apportare modifiche sostanziali all'attività di audit vigente.

2.3 Lotta al riciclaggio di denaro e compliance



Legge sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull'identificazione degli aventi economicamente diritto (LTPG)

Stato: → Adozione da parte delle Camere federali: 26 settembre 2025 (insieme alla revisione parziale della LRD)

→ Termine per il referendum: 15 gennaio 2026; referendum non riuscito

→ Entrata in vigore: 1° ottobre 2026 con diversi termini transitori; applicazione integrale entro il 30 settembre 2028

- La LTPG introduce nuovi obblighi di trasparenza per gli enti giuridici e istituisce un registro federale centrale degli aventi economicamente diritto (registro per la trasparenza).
- Il nuovo registro consentirà a determinate autorità di accedere in modo rapido e semplice a informazioni affidabili sugli aventi economicamente diritto di un ente giuridico.
- Il registro sarà tenuto dal Dipartimento federale di giustizia e polizia. Un'autorità di controllo collegata al Dipartimento federale delle finanze effettuerà controlli in termini di esattezza, completezza e attualità delle informazioni contenute nel registro per la trasparenza. Il registro sarà accessibile a determinate autorità e alle persone assoggettate alla LRD.
- A questo punto rimandiamo alla revisione parziale della Legge sul riciclaggio di denaro.
- In questo contesto, rimandiamo altresì al periodo transitorio (fino al 1° gennaio 2029) previsto dall'art. 131 cpv. 5^{bis} OInFi relativo all'obbligo di scambiare le garanzie per le operazioni in derivati OTC che non sono compensate da una controparte centrale e riguardanti opzioni su titoli azionari o opzioni su indici.
- La Legge sul riciclaggio di denaro (LRD), la Legge sulla trasparenza delle persone giuridiche (LTPG) e le relative ordinanze entreranno in vigore il 1° ottobre 2026, fatte salvo le disposizioni sui notai pubblici, per la cui attuazione i Cantoni dovranno adeguare le proprie legislazione.
- A partire dall'entrata in vigore il 1° ottobre 2026 decorreranno i termini transitori entro i quali gli enti giuridici interessati dovranno iscriversi nel registro per la trasparenza. Questo differimento consentirà di valutare l'efficacia delle nuove misure nell'ambito della prossima valutazione del GAFI relativa alla Svizzera negli anni 2027–2028.

Ulteriori informazioni: [Swiss Transparency Register](#)





Ordinanze sulla trasparenza delle persone giuridiche e sul riciclaggio di denaro

Stato: → Indagine conoscitiva: fino al 30 gennaio 2026
→ Entrata in vigore: 1° ottobre 2026 con diversi termini transitori; applicazione integrale entro il 30 settembre 2028

-
- L'ordinanza sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull'identificazione degli aventi economicamente diritto contiene le disposizioni d'esecuzione della legge sul riciclaggio del denaro (LRD).
 - In particolare, stabilisce le informazioni che le imprese sono tenute a raccogliere e annunciare. Concretizza inoltre determinati concetti e definisce la procedura di annuncio al registro per la trasparenza.
 - In questo contesto, facciamo anche riferimento alla revisione parziale della LRD, che precisa le attività contemplate dalla LRD e definisce norme aggiuntive in materia di vigilanza. Concretizza inoltre le nuove regole atte a semplificare lo scambio di informazioni tra autorità.
 - In relazione alla LTPG vengono adeguate ulteriori ordinanze, tra cui l'ordinanza sull'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro.
 - La Legge sul riciclaggio di denaro (LRD), la Legge sulla trasparenza delle persone giuridiche (LTPG) e le relative ordinanze entreranno in vigore il 1° ottobre 2026, fatte salvo le disposizioni sui notai pubblici, per la cui attuazione i Cantoni dovranno adeguare le proprie legislazioni.
 - A partire dall'entrata in vigore il 1° ottobre 2026 decorreranno i termini transitori entro i quali gli enti giuridici interessati dovranno iscriversi nel registro per la trasparenza. Questo differimento consentirà di valutare l'efficacia delle nuove misure nell'ambito della prossima valutazione del GAFI relativa alla Svizzera negli anni 2027–2028
-



Legge sul riciclaggio di denaro (LRD) | Revisione parziale

- Stato:**
- Adozione da parte delle Camere federali: 26 settembre 2025 (insieme all'Ordinanza sulla trasparenza delle persone giuridiche)
 - Termine per il referendum: 15 gennaio 2026; referendum non riuscito
 - Entrata in vigore: 1° ottobre 2026

-
- La revisione parziale della LRD estende il campo di applicazione della legge.
 - Certi servizi di consulenza sono ora coperti dalla legge, quali quelli nell'ambito delle operazioni immobiliari o della costituzione e strutturazione di persone giuridiche.
 - In relazione alla LTPG vengono adeguate ulteriori ordinanze, tra cui l'ordinanza sull'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro.
 - Rimandiamo altresì al periodo transitorio (fino al 1° gennaio 2029) previsto dall'art. 131 cpv. 5^{bis} OInFi relativo all'obbligo di scambiare le garanzie per le operazioni in derivati OTC che non sono compensate da una controparte centrale e riguardanti opzioni su titoli azionari o opzioni su indici.
 - La Legge sul riciclaggio di denaro (LRD), la Legge sulla trasparenza delle persone giuridiche (LTPG) e le relative ordinanze entreranno in vigore il 1° ottobre 2026, fatte salvo le disposizioni sui notai pubblici, per la cui attuazione i Cantoni dovranno adeguare le proprie legislazioni.
 - A partire dall'entrata in vigore il 1° ottobre 2026 decorreranno i termini transitori entro i quali gli enti giuridici interessati dovranno iscriversi nel registro per la trasparenza. Questo differimento consentirà di valutare l'efficacia delle nuove misure nell'ambito della prossima valutazione del GAFI relativa alla Svizzera negli anni 2027–2028
-

2.4 Organizzazione del mercato finanziario

Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi | Revisione parziale

- Stato:**
- In preparazione
 - Consultazione: fino all'11 ottobre 2024
 - Entrata in vigore: aperta (attesa per il 2027/2028)

- Adeguamento della Legge sull'infrastruttura finanziaria (LInFi) al fine di tener conto degli sviluppi tecnologici, degli ulteriori sviluppi rilevanti degli standard internazionali e degli ordinamenti giuridici stranieri.
- Per l'infrastruttura dei mercati finanziari:
 - Consolidare la stabilità tramite l'introduzione di nuove esigenze specifiche;
 - Semplificazione dell'obbligo di riconoscimento delle piattaforme di negoziazione straniere;
 - Rafforzare la sicurezza giuridica, ad es. con una delimitazione dei sistemi organizzati di negoziazione e una soglia per l'autorizzazione del sistema di pagamento.
- Nell'ambito della negoziazione di prodotti derivati:
 - Rafforzare l'utilità dell'obbligo di segnalazione, in particolare armonizzando la norma di segnalazione e tenendo conto degli sviluppi a livello internazionale;
 - Semplificazione della regolamentazione per le piccole controparti non-finanziarie, in particolare liberandole dall'obbligo di dichiarare le loro operazioni sui derivati;
 - Tenere maggiormente in considerazione gli sviluppi a livello europeo.
- Per la normativa in materia di pubblicità, alle offerte pubbliche di acquisizione e agli abusi di mercato:
 - Rafforzare e regolamentare gli obblighi degli emittenti per evitare gli abusi di informazioni privilegiate e le manipolazioni del mercato;
 - Modernizzare il sistema di vigilanza delle negoziazioni e il sistema di annuncio (in particolare consolidando i servizi esistenti in un servizio centrale di vigilanza e di annuncio).

Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria (OInFi) | Estensione del periodo transitorio per le piccole controparti non finanziarie

- Stato:**
- In vigore dal 1° gennaio 2019
 -  → Termine transitorio fino al 1° gennaio 2028

- Elaborazione di un progetto di modifica della legge sull'infrastruttura finanziaria (LInFi), destinata alla consultazione.
- Prolungamento del termine transitorio fino al 2028 per una possibile esenzione dalla legge sull'infrastruttura finanziaria (LInFi) dall'obbligo per le piccole controparti non finanziarie di segnalare le operazioni in derivati.

Comunicazione FINMA sulla vigilanza 09/2023 in relazione a Comunicazione FINMA sulla vigilanza 04/2025 | Proroga del termine transitorio dell'art. 131 par. 5^{bis} OInFi

Stato: → Pubblicata: 09/2023 il 20 dicembre 2023; 04/2025 il 9 ottobre 2025
→ Termine transitorio prolungato fino al 1° gennaio 2029

- Terza proroga del termine transitorio previsto dall'art. 131 cpv. 5 bis OInFi relativo all'obbligo di scambiare le garanzie per le operazioni in derivati OTC che non sono compensate da una controparte centrale e riguardanti opzioni su titoli azionari o opzioni su indici. Il termine transitorio è stato già in passato prolungato più volte.
- Nuova proroga del termine transitorio dell'art. 131 cpv. 5bis OInFi fino al 1° gennaio 2029.

Estensione dello scambio automatico internazionale di informazioni in materia fiscale (SAI) ai crypto asset

Stato: → Il Consiglio Federale trasmette il messaggio concernente l'estensione dello scambio automatico di informazioni relative a crypto-attività: 19 febbraio 2025
→ Il Consiglio federale adotta il messaggio concernente l'approvazione di Stati partner per il SAI relative a crypto-attività: 6 giugno 2026
→ Entrata in vigore: prevista non prima del 1° gennaio 2027

- Nell'ottobre 2022 è stato pubblicato da parte dell'OCSE il nuovo quadro per lo scambio automatico di informazioni in materia di crypto-attività («crypto-asset reporting framework», CARF) che regola la gestione dei crypto asset e dei loro fornitori.
- L'obiettivo è colmare le lacune presenti nel dispositivo in materia di trasparenza fiscale e garantire la parità di trattamento con i valori patrimoniali e gli istituti finanziari tradizionali.
- Il Consiglio Federale propone inoltre di scambiare automaticamente informazioni su crypto-asset con gli stati e i territori con cui la Svizzera ha attivato lo scambio automatico di informazioni a fini fiscali. Un primo scambio di dati dovrebbe tenersi nel 2027.
- Nella seduta del 19 febbraio 2025, il Consiglio Federale ha trasmesso al Parlamento il messaggio concernente l'estensione dello scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali. L'estensione riguarda il nuovo scambio di informazioni sui crypto-asset e la modifica dello standard per lo scambio d'informazioni sui conti finanziari.
- Il progetto mira inoltre a rendere punibile la violazione per negligenza degli obblighi di adeguata verifica, di comunicazione e di informazione, come pure ad agevolare l'ammissione di nuovi Stati partner con cui effettuare lo scambio automatico di informazioni.
- Durante la seduta del 6 giugno 2025 il Consiglio federale ha adottato il messaggio concernente l'approvazione dell'introduzione del SAI relative a crypto-attività con gli Stati partner rilevanti. Ne fanno parte tutti gli Stati membri dell'UE, il Regno Unito e la maggior parte degli Stati del G20 (esclusi Stati Uniti, Cina e Arabia Saudita). Lo scambio di dati è previsto soltanto nel momento in cui gli Stati partner che hanno manifestato interesse ad attivarlo con la Svizzera soddisfano i requisiti del quadro per lo scambio automatico di informazioni in materia di crypto-attività messo a punto dall'OCSE.
- Il 3 novembre 2025 la Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale ha deciso di non applicare il CARF con nessun Stato partner fino a nuovo ordine. Da gennaio 2026 il CARF sarà quindi recepito nella legge, ma non sarà attuato come previsto dal 1° gennaio 2026, bensì non prima del 1° gennaio 2027. Durante la seduta del 26 novembre 2025 il Consiglio federale ha pertanto deciso che le disposizioni sulle crypto-attività contenute nella LSAI e nell'OSAI non saranno applicabili nel 2026.

Protocollo di modifica dell'Accordo sullo scambio automatico di informazioni a fini fiscali tra la Svizzera e l'UE | Adattamento allo standard OCSEi

Stato: → Consultazione fino al 6 febbraio 2026



→ Entrata in vigore: 1° gennaio 2026 (applicazione transitoria delle modifiche tecniche per adeguamento allo standard OCSE da parte di Svizzera e UE)

- L'accordo tra la Svizzera e l'UE sullo scambio automatico di informazioni finanziarie per migliorare l'adempimento fiscale internazionale (SAI CH-EU) viene adeguato allo standard dell'OCSE aggiornato, che la Svizzera applicherà a partire dal 2026. La modifica contiene nuove disposizioni sull'assistenza amministrativa in materia di recupero di crediti in materia d'imposta sul valore aggiunto (IVA).
- Non vi sono differenze sostanziali derivanti dalla modifica. Il Protocollo prevede l'esenzione dagli obblighi di comunicazione per le Entità Senza Scopo di Lucro residenti in Svizzera.
- Il Protocollo di modifica contiene nuove disposizioni sull'assistenza reciproca in materia di recupero di crediti fiscali nell'ambito dell'IVA. Il numero di domande e, di conseguenza, l'onere amministrativo degli Stati viene limitato da un importo minimo di crediti da recuperare. Inoltre, lo Stato interpellato può trattenere un importo forfetario per le spese sostenute. Infine, è stato convenuto che entro un periodo di quattro anni le Parti contraenti valuteranno l'assistenza reciproca nell'ambito del recupero di altri crediti fiscali. Il Protocollo di modifica lascia aperto il risultato di tale valutazione.
- Il Protocollo di modifica non tange le altre disposizioni del vigente Accordo SAI CH-UE, in particolare quelle concernenti l'esenzione dall'imposta alla fonte di società consociate, che pertanto rimangono invariate.
- Il Consiglio federale prevede di applicare le modifiche tecniche relative allo scambio automatico di informazioni secondo lo standard dell'OCSE provvisoriamente a partire dal 1° gennaio 2026. Le nuove disposizioni sull'assistenza in materia di recupero di crediti IVA non sono interessate.

- Stato:**
- Consultazione fino al 3 gennaio 2025
 - Messaggio adottato il 12 settembre 2025
 - In trattazione parlamentare; appianamento delle divergenze

-
- L'obiettivo delle modifiche di legge è quello di adattare il quadro normativo svizzero in materia di collaborazione internazionale nel settore dei mercati finanziari al contesto attuale e alle esigenze della piazza finanziaria svizzera, al fine di garantire l'apertura e l'interconnessione globale del sistema finanziario svizzero e tutelare al tempo stesso i clienti nonché l'integrità, la trasparenza e la stabilità dei mercati finanziari.
 - Il Consiglio federale propone, tra l'altro, le seguenti modifiche della LFINMA, della legge sui revisori (LSR) e della legge sulla banca nazionale (LBN):
 - limitazione mirata della procedura del cliente nelle procedure di assistenza amministrativa della FINMA in caso di abuso di mercato;
 - introduzione di un nuovo articolo sulla collaborazione internazionale nell'ambito di procedure di riconoscimento e di verifica condotte da autorità estere;
 - precisazione delle disposizioni sulla trasmissione diretta di informazioni alle autorità estere da parte di assoggettati alla vigilanza;
 - nuova disposizione sulla notificazione transfrontaliera di documenti ai fini della vigilanza sui mercati finanziari;
 - estensione del campo di applicazione della disposizione relativa alle verifiche transfrontaliere.
 - Un chiaro quadro normativo per le verifiche effettuate da remoto da parte di autorità di vigilanza estere è introdotto nella LSR e vengono sancite esplicitamente nella LBN la collaborazione della Banca nazionale nelle procedure di riconoscimento e di verifica.
-

Circolare FINMA 2025/04 su Vigilanza su base consolidata sui gruppi finanziari ai sensi della LBCR e della LisFi | Pubblicazione di una nuova circolare

Stato: → Consultazione fino al 1° Novembre 2024



→ Pubblicazione della circolare FINMA 2025/04: 19 marzo 2025

→ In vigore dal 1° luglio 2025

-
- Descrizione dell'attuale pratica della FINMA in materia di vigilanza consolidata dei gruppi finanziari ai sensi della LBCR e della LisFi, con chiarimenti e precisazioni nelle aree selezionate che sono ritenute essenziali dal punto di vista della vigilanza.
 - La prospettiva economica di un'istituzione è rilevante per l'ambito normativo del consolidamento, non la forma giuridica:
 - Definizione ampia di attività economica ("fornitura e intermediazione di servizi finanziari");
 - Collegamenti tra gli enti interessati: esistenza di un'unità economica (ad es. controllo tramite partecipazione di maggioranza; obbligo legale di fornire assistenza; obbligo di fatto di fornire assistenza).
 - Devono essere incluse anche le società a scopo specifico (ad es. SPV).
 - Principio di proporzionalità: misure preventive di isolamento al posto della vigilanza consolidata in casi eccezionali, ad es. ring fencing, soprattutto se l'istituto fa parte di un gruppo finanziario estero.
 - Gli effetti concreti della vigilanza su base consolidata si fondano sulle disposizioni dell'OBCR (art. 24 OBCR). I requisiti esposti nella circolare sono raggruppati per aspetti quantitativi e qualitativi; in questi ultimi rientrano per esempio elementi relativi alla corporate governance a livello di gruppo.
 - La circolare mette in atto la prassi corrente. Ciò offre anche l'opportunità di chiarire nuovamente con la FINMA le precedenti configurazioni di consolidamento.
-



New

Comunicazione di vigilanza FINMA 04/2026 | Complemento alla Comunicazione di vigilanza 05/23 concernente l'analisi dei rischi di riciclaggio di denaro ai sensi dell'art. 25 cpv. 2 ORD-FINMA

Stato: → Pubblicata: 4 giugno 2026

- Dalla pubblicazione della Comunicazione sulla vigilanza 05/2023, la FINMA ha nuovamente esaminato una parte delle analisi dei rischi di oltre 30 banche sottoposte a verifica nella primavera 2023 e analizzato ulteriori analisi dei rischi di molte altre banche e istituti ai sensi della LIsFi.
- Al riguardo ha constatato che le banche hanno compiuto progressi nella definizione della loro tolleranza al rischio e nella strutturazione della loro analisi dei rischi.
- È inoltre emerso che gli istituti ai sensi della LIsFi applicano già per analogia alcuni aspetti della Comunicazione sulla vigilanza 05/2023. Per essi i principi metodici per lo svolgimento dell'analisi dei rischi sono determinanti nella stessa misura in cui lo sono per le banche. Il grado di dettaglio può tuttavia essere differente, in quanto di norma tali istituti presentano rischi più contenuti.
- La FINMA ha constatato, sia presso le banche sia presso gli istituti ai sensi della LIsFi, del potenziale di miglioramento:
 - In alcuni casi mancava scientemente l'esclusione di determinati Paesi, segmenti di clientela, servizi e/o prodotti oppure questi non risultavano sufficientemente adeguati al modello d'affari dell'istituto;
 - I principi metodologici per lo svolgimento dell'analisi dei rischi non erano applicati in modo corretto.

2.5 Beni digitali e servizi finanziari

Comunicazione FINMA sulla vigilanza 08/2023 | Staking

Stato: → Pubblicata: 20 dicembre 2023

- Chiarimenti sull'applicazione delle disposizioni in materia di custodia di beni crittografici alle offerte di staking.
- Panoramica dei rischi e delle misure di mitigazione per le diverse varianti di staking in relazione ai beni crittografici.

Comunicazione FINMA sulla vigilanza 06/2024 | Stablecoin: rischi e requisiti per gli emittenti di stablecoin e le banche garanti

Stato: → Pubblicata: 26 luglio 2024

- Con il supplemento alla guida per le richieste di assoggettamento relative alle Initial Coin Offerings (ICO) dell'11 settembre 2019 ("Supplemento alla guida ICO"), la FINMA ha osservato che, per quanto riguarda i progetti di emissione di stablecoin, sorgono spesso domande relative ai requisiti di autorizzazione ai sensi della Legge sulle banche o della Legge sugli investimenti collettivi.
- La comunicazione FINMA sulla vigilanza affronta due aspetti principali:
 - Vengono definiti i requisiti minimi per le garanzie del rischio di insolvenza. Tali garanzie sono utilizzate da alcuni emittenti di stablecoin per essere esentati dai requisiti di una licenza bancaria.
 - La FINMA sostiene che gli emittenti di stablecoin o gli intermediari finanziari adeguatamente controllati devono accertare l'identità di tutti i titolari di stablecoin a causa dei requisiti antiriciclaggio, in quanto sono vietati i trasferimenti anonimi.
- La FINMA fornisce quindi ulteriori indicazioni per i progetti che desiderano emettere stablecoin e per le banche che forniscono garanzie di default agli emittenti di stablecoin. Gli emittenti di stablecoin dovrebbero valutare l'impatto delle ultime linee guida della FINMA sulle loro strutture contrattuali, sulle loro operazioni e sul loro modello di business. Le banche che forniscono garanzie di default devono essere consapevoli dei rischi associati e includere le garanzie nella loro valutazione del rischio.

Comunicazione sulla vigilanza FINMA 01/2026 | Custodia di beni crittografici

Stato: → Pubblicata: 12 gennaio 2026

- La FINMA attira l'attenzione sui rischi particolari legati alla custodia di beni crittografici, come *bitcoin* o *ether*, che derivano dalla tecnologia ad essi sottostante (tecnologia di registro distribuito).
- Per contenere tali rischi si rendono necessarie conoscenze specialistiche e una robusta infrastruttura tecnica. Se la custodia è effettuata all'estero, possono sorgere anche complesse questioni giuridiche, in particolare in caso di insolvenza del custode. Fra le altre cose, occorre garantire che i beni crittografici dei clienti non confluiscano nella massa fallimentare del custode.
- Affinché i beni crittografici possano essere custoditi in modo sicuro, gli offerenti devono essere sottoposti a un'adeguata sorveglianza – in Svizzera come pure all'estero – e devono essere stabilite chiare regole di tutela in caso di fallimento. In caso di ricorso a tali offerenti, la responsabilità permane in capo agli istituti finanziari autorizzati.

Ulteriori informazioni: [New FINMA guidance on crypto custody requirements](#)



Modifica della legge sugli istituti finanziari (LisFi) | Stablecoin e criptovalute

Stato: → Consultazione fino al 6 febbraio 2026

- L'obiettivo è migliorare le condizioni quadro per favorire lo sviluppo del mercato, l'attrattiva della piazza economica e l'integrazione di tecnologie finanziarie innovative nel sistema finanziario esistente, mitigando al contempo i rischi connessi per quanto concerne la stabilità finanziaria, l'integrità e la protezione di investitori e clienti.
- Le stablecoin e i servizi per beni crittografici sono stati sottoposti a vigilanza in molti ordinamenti giuridici esteri e sono stati adottati standard pertinenti sul piano internazionale. Con la modifica proposta la Svizzera si adegua agli standard internazionali.
- Due categorie di autorizzazione sono istituite:
 - **Istituti per mezzi di pagamento:** la nuova categoria di autorizzazione riguardante questi istituti sostituirà l'attuale autorizzazione fintech e saranno apportate modifiche puntuali volte a migliorare l'attrattiva e la protezione dei clienti. In caso di fallimento, ad esempio, gli averi dei clienti devono poter essere scorporati, ossia non devono ricadere nella massa del fallimento. Inoltre è prevista l'abrogazione dell'attuale limite all'accettazione di averi dei clienti, fissato a 100 milioni di franchi. Ciò offrirebbe a questi istituti la possibilità di crescere e beneficiare di economie di scala. Gli istituti per mezzi di pagamento possono emettere una particolare tipologia di stablecoin. A tale scopo sottostanno però a specifici obblighi. Per contenere i rischi di riciclaggio di denaro, vengono altresì precisati gli obblighi di diligenza da osservare nell'emissione di stablecoin.
 - **Istituti di servizi per beni crittografici:** si tratta di istituti che forniscono diversi servizi per beni crittografici. Dal punto di vista del contenuto, i requisiti in termini di autorizzazioni e attività si basano su quelli applicabili alle società di intermediazione mobiliare, ma sono meno esaurienti, poiché questi istituti non forniscono servizi con strumenti finanziari. Infine, gli istituti di servizi per beni crittografici e gli altri istituti che forniscono servizi per beni crittografici dovranno rispettare determinati obblighi per evitare conflitti di interessi.

Ulteriori informazioni: [The Federal Council's proposal for a new regulation of the Swiss Crypto industry](#)



Sviluppo dell'Open Finance in Svizzera

Stato: → Approccio basato sul mercato, in Svizzera non vige un obbligo legale per gli istituti finanziari di rendere accessibili, su richiesta dei clienti, i dati finanziari a prestatori terzi.

→ Valutazione dei progressi e iniziativa parlamentare: previsto per il 2026

-
- Open finance è la prassi secondo cui gli istituti finanziari, su richiesta dei clienti, mettono i dati finanziari a disposizione di altri fornitori di servizi finanziari, quali imprese tecnofinanziarie, assicurazioni o banche, attraverso interfacce standardizzate e sicure. In tal modo, i clienti possono beneficiare di prodotti nuovi e innovativi. Con un unico clic si potrebbe ad esempio creare una panoramica di tutti i conti bancari, investimenti e averi di vecchiaia oppure calcolare l'impronta di CO₂ degli investimenti finanziari.
 - Contrariamente a quanto avviene nell'Unione europea o nel Regno Unito, attualmente in Svizzera non vige un obbligo legale per gli istituti finanziari di rendere accessibili, su richiesta dei clienti, i dati finanziari a prestatori terzi. Il Consiglio federale è invece del fermo parere che un approccio basato sul mercato possa funzionare e si attende che il settore privato promuova la standardizzazione e l'apertura delle interfacce dati.
 - Con l'avvio dell'attuazione nel settore bancario della cosiddetta iniziativa «multibanking», che promuove lo scambio sicuro di dati bancari tra le banche, è stato raggiunto un importante traguardo. Tuttavia, assicurare l'accesso a questi dati a prestatori terzi sicuri continua a rappresentare una sfida.
 - Il DFF elaborerà, in collaborazione con il settore, indicatori precisi con cui misurare i progressi compiuti. Il Dipartimento federale dell'interno si occupa inoltre dell'attuazione di un'iniziativa parlamentare volta a consentire un accesso standardizzato ai dati previdenziali personali (mozione Ettlin 24.4597).
-

2.6 Rischi operativi e rischi cibernetici

Comunicazione FINMA sulla vigilanza 05/2025 | Resilienza operativa per banche, persone ai sensi dell'articolo 1b della legge sulle banche, società di intermediazione mobiliare e infrastrutture del mercato finanziario

Stato: → Pubblicata il 10 novembre 2025

- La comunicazione si basa sui risultati di un'indagine dati condotta dalla FINMA al 31 dicembre 2024 presso 267 banche, imprese di intermediazione mobiliare, gruppi finanziari e infrastrutture del mercato finanziario (di seguito "istituti") in materia di garanzia della resilienza operativa.
- Lo scopo del presente orientamento è sensibilizzare sull'argomento della resilienza operativa affinché i diversi requisiti normativi possano essere efficacemente attuati e la resilienza operativa alle minacce crescenti e agli shock operativi venga rafforzata in modo mirato.
- I risultati derivanti dall'indagine dati, dalle regolari discussioni di vigilanza e da l'*Horizontal Reviews Operational Resilience 2025* mostrano attualmente un quadro molto eterogeneo riguardo l'interpretazione dei requisiti di vigilanza, lo stato di attuazione e il grado di maturità della resilienza operativa presso gli istituti vigilati.
- A partire dal 1° gennaio 2026, gli istituti, indipendentemente dalla loro categoria di vigilanza, devono adottare misure per garantire la resilienza operativa, tenendo conto di scenari gravi ma plausibili. Tali misure sono destinate a migliorare la resilienza operativa dei singoli istituti.
- Gli istituti devono pertanto continuare a concentrare la loro attenzione sulle attività volte a garantire una resilienza operativa di carattere preventivo e su misure idonee per operare in modo resiliente le funzioni critiche (resilience by design).
- Contestualmente, la FINMA proseguirà e intensificherà le proprie attività di vigilanza specifiche per ogni istituzione al fine di garantire la resilienza operativa. In particolare, si prevede di condurre analisi di scenario in modo più approfondito e di creare condizioni per test a livello settoriale sul lungo termine. FINMA inoltre monitora gli sviluppi internazionali, quali quelli dell'IAIS (*International Association of Insurance Supervisors*), ed esamina la possibilità di estendere i requisiti di vigilanza ad altre istituzioni vigilate.

Legge sulla sicurezza delle informazioni (LSIn) e Ordinanza sulla cibersecurity (OCS) | Obbligo di segnalare cyberattacchi

Stato: → Ordinanza sulla cibersecurity (OCS): indagine conoscitiva fino al 13 settembre 2024
 → In vigore dal 1° aprile 2025

- Il Consiglio federale ha posto in vigore la nuova Ordinanza sulla cibersecurity (OCS) – unitamente alla revisione della Legge sulla sicurezza delle informazioni (LSIn) approvata dal Parlamento il 29 settembre 2023 – a partire dal 1° aprile 2025.
- L'obiettivo principale è introdurre l'obbligo di segnalare i ciberattacchi contro le infrastrutture critiche all'Ufficio federale della cibersecurity (UFCS) entro 24 ore dalla loro scoperta.
- Un cyberattacco deve essere segnalato se:
 - compromette il funzionamento dell'infrastruttura critica (art. 5 lett. C LSIn) interessata;
 - ha comportato una manipolazione o una fuga di informazioni;
 - non è stato identificato per un periodo prolungato, in particolare se vi sono indizi secondo cui potrebbe essere stato effettuato per preparare altri cyberattacchi; o
 - è connesso al reato di estorsione, minaccia o coazione.
- Questo nuovo obbligo di notifica all'UFCS si applica anche agli istituti soggetti alla Legge sulle banche, alla Legge sulla sorveglianza degli assicuratori e alla Legge sull'infrastruttura dei mercati finanziari (Autorità e organizzazioni assoggettate all'obbligo di segnalazione: art. 74b cpv. 1 lett. e LSIn). Questi istituti sono ora soggetti a un doppio obbligo di notifica, poiché rimane in vigore l'obbligo di notifica alla FINMA per gli istituti regolamentati dalla FINMA, basato sull'art. 29 cpv. 2 LFINMA e introdotto nel settembre 2020 e precisato nelle comunicazioni FINMA sulla vigilanza 05/2020 e 03/2024.
- A differenza di altri settori, non sono previste eccezioni per i piccoli istituti e per gli attacchi cibernetici con effetti limitati sull'attività operativa nel settore finanziario regolamentato dalla FINMA. Ciò deriva dall'art. 74b LSIn in combinazione con l'art. 16 OCS.
- Gli istituti possono inviare la prima notifica (entro 24 ore dalla scoperta) all'Ufficio federale della cibersecurity (UFCS) e inoltrarla alla FINMA. La notifica completa (entro 72 ore) deve essere inviata alla FINMA come in precedenza.
- In questo contesto, si rimanda inoltre al rapporto sull'attuazione della Ciberstrategia nazionale (CSN) 2025, pubblicato nel maggio 2026. Il rapporto documenta lo stato dei lavori nel 2025 e mostra che nei progetti in corso sono stati compiuti dei progressi. Inoltre si mostra quali misure si stanno adottando per affrontare la crescente importanza dell'intelligenza artificiale (IA) nell'ambito cibersecurity.

2.7 Sostenibilità

Ordinanza relativa al rapporto sulle questioni climatiche

Stato: → In vigore dal 1° gennaio 2024



- Concretizzazione del contenuto del rapporto sulle questioni climatiche (in particolare sugli obiettivi di CO2) nell'ambito del rapporto sulle questioni ambientali ai sensi degli art. da 964a a 964c CO per le grandi aziende svizzere. Le altre tematiche ambientali non vengono trattate.
- Presunzione che l'obbligo di riferire sulle questioni climatiche sia soddisfatto dal momento in cui il rapporto si basa sulle raccomandazioni della Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD). Se il rapporto si basa su altre linee guida o norme, l'azienda deve provare che l'obbligo di comunicazione sia soddisfatto in altro modo.
- Integrazione del rapporto sulle questioni climatiche nel rapporto sulle questioni non finanziarie e pubblicazione sul sito internet dell'azienda in formato elettronico diffuso a livello internazionale e leggibile da persone fisiche e macchine (ad es. PDF e XBRL).
- Obbligo di pubblicare il rapporto in un formato elettronico diffuso a livello internazionale e leggibile da macchine al più tardi entro un anno dopo l'entrata in vigore.

Ordinanza concernente la relazione sulle questioni climatiche | Revisione

Stato: → Indagine conoscitiva: fino al 21 marzo 2025

→ Entrata in vigore dell'ordinanza modificata: rinviato

- Nella seduta del 25 giugno 2025, il Consiglio federale ha deciso di sospendere temporaneamente la revisione dell'ordinanza concernente la relazione sulle questioni climatiche fino a quando non vi sarà chiarezza in merito alle possibili soluzioni pragmatiche per modificare le disposizioni riguardanti la relazione di sostenibilità e agli sviluppi legislativi in seno all'Unione europea.
- Obbligo di riferire sulle questioni climatiche se la relazione si basa su una norma riconosciuta a livello internazionale o sulla norma relativa alla relazione sullo sviluppo sostenibile applicata nell'Unione europea.
- Requisiti minimi relativi ai cronoprogrammi (in passato denominati «piani di transizione») per l'orientamento dei flussi finanziari verso investimenti rispettosi del clima. Questi cronoprogrammi illustrano il percorso da seguire per raggiungere l'obiettivo del saldo netto delle emissioni pari a zero entro il 2050. I requisiti per le imprese finanziarie si differenziano dai requisiti per le imprese dell'economia reale a causa della diversa natura dell'attività svolta.
- Pubblicazione dei rapporti in forma leggibile a macchina su una piattaforma internazionale.

Adeguamento delle disposizioni relative alla trasparenza sulle questioni non finanziarie del Codice delle obbligazioni

Stato: → Indagine conoscitiva: fino al 17 ottobre 2024 (conclusa)

- Creazione di norme coordinate su scala internazionale sulla gestione sostenibile delle imprese, per proteggere l'esser umano e l'ambiente e tenendo conto delle direttive UE riviste in materia di:
 - comunicazione societaria sulla sostenibilità; e
 - obbligo di diligenza delle imprese in materia di sostenibilità.
 - Entro la fine del 2023, analisi approfondita delle implicazioni delle future direttive europee in materia di obbligo di diligenza e in materia di diritti umani e ambientali applicabili alle imprese di paesi terzi che operano nell'UE.
 - Elaborazione di un progetto sugli adeguamenti da apportare alla comunicazione societaria in materia di sostenibilità entro giugno 2024:
 - Riduzione della soglia a partire dalla quale la pubblicazione di informazioni in materia di sostenibilità sarà obbligatoria da 500 a 250 dipendenti;
 - Nuove disposizioni sulla gestione sostenibile delle imprese, incentrate sulla tutela delle persone e dell'ambiente;
 - Il rapporto deve essere verificato da un revisore esterno;
 - Possibilità di applicare lo standard europeo o un altro standard equivalente (ad esempio quello dell'OCSE) per adempiere all'obbligo di rendicontazione.
-

Prevenzione delle pratiche di greenwashing nel mercato finanziario (AMAS, ASB e ASA)

- Stato:** → Pubblicazione ed entrata in vigore dell'autoregolamentazione: prevista per il terzo trimestre del 2024.
- Termini transitori fino al 1° gennaio 2026 e al 1° gennaio 2027

- Il Consiglio federale considera la nuova autoregolamentazione del settore finanziario contro il greenwashing un progresso in quanto ne attua diversi aspetti della posizione dello stesso Consiglio federale.
- Le autoregolamentazioni dell'Associazione svizzera dei banchieri (ASB), dell'Asset Management Association (AMAS) e dell'Associazione svizzera d'Assicurazioni (ASA) sono state pubblicate ed entrate in vigore con periodi transitori per l'attuazione, che in alcuni casi si applicano fino al 1° gennaio 2026/1° gennaio 2027.
- Direttive per i fornitori di servizi finanziari sull'inclusione delle preferenze e dei rischi ESG e sulla prevenzione del greenwashing nella consulenza sugli investimenti e nella gestione degli asset (ASB).
- Autoregolamentazione sulla trasparenza e l'informativa per i patrimoni collettivi orientati alla sostenibilità (AMAS).
- Autodisciplina per la prevenzione del greenwashing nelle assicurazioni vita vincolate a partecipazioni con riferimento alla sostenibilità (ASA).
- Le autoregolamentazioni attuano vari aspetti della posizione del Consiglio federale, in particolare:
 - Le prescrizioni per la definizione di obiettivi di investimento sostenibili;
 - La descrizione degli approcci alla sostenibilità applicati
 - L'obbligo di rendere conto a riguardo
 - La verifica dell'attuazione da parte di una terza parte indipendente
- Rimangono dei punti aperti circa le esigenze di autoregolamentazione attraverso l'applicazione del diritto dell'UE e il quadro di riferimento ammissibile per gli obiettivi di sostenibilità e l'applicabilità.
- Il Consiglio federale incarica il DFF di valutare nuovamente, non appena l'UE avrà pubblicato eventuali modifiche del regolamento SFDR, ma al più tardi entro fine 2027, la necessità d'intervento in merito a un'attuazione completa della posizione dello stesso.

Ulteriori informazioni: [Building regulatory resilience | Walk the talk with regulatory confidence](#)



Circolare FINMA 2026/01 Rischi finanziari connessi a eventi naturali | Elaborazione di una nuova circolare

Stato: → Consultazione fino al 31 marzo 2024



→ Entrata in vigore: 1° gennaio 2026, con termini transitori, piena attuazione a partire dal 1° gennaio 2028

- Definizione delle aspettative prudenziali della FINMA in merito alla gestione dei rischi finanziari connessi a eventi naturali, in particolare la loro considerazione nella Corporate Governance e nella gestione dei rischi a livello di istituto
- Definizione dei criteri per la valutazione della materialità dei rischi e le modalità mediante le quali le analisi degli scenari devono essere prese in considerazione. Viene inoltre specificato come i principali rischi finanziari legati agli eventi naturali debbano essere integrati come fattori di rischio nell'attuale gestione dei rischi di credito, di mercato, di liquidità e operativi, nonché nell'attività assicurativa.
- La circolare è basata sulle attuali raccomandazioni degli organismi internazionali di definizione degli standard
- Destinatari: Banche, società di intermediazione mobiliare e assicurazioni di tutte le categorie prudenziali, nel rispetto del principio di proporzionalità.
- La circolare entrerà in vigore il 1° gennaio 2026 e inizialmente si applicherà esclusivamente ai rischi finanziari legati al clima. Ciò consente di tenere conto del differente grado di maturità delle aree tematiche «rischi legati al clima» e «altri rischi connessi a eventi naturali», nonché del livello di preparazione degli istituti. Le banche e gli assicuratori delle categorie di vigilanza 3 – 5 hanno un anno di tempo in più (fino al 1° gennaio 2027) per adempiere le disposizioni in riferimento ai rischi finanziari legati al clima. Dal 1° gennaio 2028 la circolare si applicherà a tutti i rischi finanziari connessi a eventi naturali.

Ulteriori informazioni: [Building regulatory resilience | Walk the talk with regulatory confidence](#)



2.8 Altri temi

Codice delle obbligazioni | Revisione del diritto della società anonima (soglia per la rappresentazione dei sessi e trasparenza nel settore delle materie prime)

Stato: → In vigore dal 1° gennaio 2021



→ Termini transitori al più tardi fino al 31 dicembre 2030

- Quote di genere nel Consiglio di amministrazione (almeno il 30 %) e nella Direzione generale (almeno il 20 %) delle grandi società quotate in borsa (> 250 collaboratori), principio comply or explain, con periodo transitorio per fornire le informazioni previste nel rapporto di remunerazione per:
 - Consiglio di amministrazione: al più tardi dall'esercizio iniziato cinque anni dopo l'entrata in vigore della nuova legge;
 - Direzione generale: al più tardi dall'esercizio iniziato dieci anni dopo l'entrata in vigore della nuova legge.
- Maggiori esigenze di trasparenza nel settore delle materie prime tramite pubblicazione di pagamenti a organismi governativi. Applicabili a partire dall'esercizio iniziato un anno dopo l'entrata in vigore della nuova legge.

Ordinanza FINMA sull'insolvenza | Unione delle ordinanze OIB-FINMA, OFA-FINMA e OFICoI-FINMA

Stato: → Consultazione fino al 9 dicembre 2024



→ Entrata in vigore il 1° ottobre 2025

- Le disposizioni della nuova ordinanza si basano in ampia misura sulle tre ordinanze precedenti (OIB-FINMA, OFA-FINMA, OFICoI-FINMA). L'Ordinanza disciplina in un unico atto normativo la procedura in materia di risanamento e fallimento per gli istituti del mercato finanziario che sottostanno alla competenza della FINMA in materia d'insolvenza, tenendo conto delle loro caratteristiche specifiche.
- Tutte le norme vigenti sono state verificate e adeguate in modo circostanziato, tenendo conto delle conoscenze rilevanti maturate nella prassi e dalla dottrina.
- Con l'entrata in vigore della nuova ordinanza, l'OIB-FINMA, l'OFA-FINMA e l'OFICoI-FINMA vengono abrogate.

Comunicazione FINMA sulla vigilanza 08/2024 | Governance e la gestione del rischio nell'utilizzo dell'intelligenza artificiale

Stato: → Pubblicata: 18 Dicembre 2024

- La FINMA richiama l'attenzione sui rischi derivanti dall'impiego dell'intelligenza artificiale e descrive le constatazioni rilevate nella vigilanza continua.
- Tra i rischi più importanti si annoverano soprattutto i rischi operativi, tra cui i rischi di modello (p. es. mancanza di robustezza, correttezza, *bias* e spiegabilità), i rischi legati ai dati (p. es. sicurezza dei dati, qualità dei dati, disponibilità dei dati), i rischi informatici e cyber-rischi una crescente dipendenza da terzi e i rischi giuridici e di reputazione.
- La FINMA osserva che la maggior parte degli istituti finanziari è ancora nella fase iniziale di sviluppo e pertanto le corrispondenti strutture di *governance* e gestione del rischio sono in fase di implementazione. In tale contesto, la FINMA richiama l'attenzione degli assoggettati sulla necessità di identificare, valutare, gestire e monitorare in maniera adeguata i rischi derivanti dall'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Inoltre, informa sulle misure che ha constatato nel quadro della vigilanza continua.
- In tale contesto rimandiamo al rapporto del Consiglio Federale «Opportunità e rischi dei sistemi di IA nell'ambito della cibersecurity», pubblicato il 12 dicembre 2025. Il rapporto esamina in che modo l'avvento dell'intelligenza artificiale (IA) influisce sulla cibersecurity e in che misura la Ciberstrategia nazionale (CSN) tiene conto dei rapidi sviluppi nel campo dell'IA. Il rapporto giunge alla conclusione che l'IA funge da catalizzatore degli sviluppi esistenti nella cibersecurity, ma non ne modifica i principi fondamentali. In futuro, tuttavia, ai fini della trasparenza e di una gestione mirata, i progetti di IA dovranno essere esposti più chiaramente nella CSN.
- Facciamo infine riferimento al rapporto sull'attuazione della Ciberstrategia nazionale (CSN) 2025, pubblicato nel maggio 2026. Il rapporto documenta lo stato dei lavori nel 2025 e mostra che nei progetti in corso sono stati compiuti dei progressi. Inoltre, si mostra quali misure si stanno adottando per affrontare la crescente importanza dell'intelligenza artificiale (IA) nell'ambito cibersecurity.

Ulteriori informazioni: [The rising tide of suspicious activity reports: Challenges for MROS](#)



Circolare FINMA 2016/7 Video identificazione e identificazione online | Revisione parziale

Stato: → Indagine conoscitiva fino al 27 Febbraio 2026
→ Entrate in vigore attesa: Metà 2026

- La FINMA adegua regolarmente la Circolare 16/7 «Video identificazione e identificazione online» agli sviluppi tecnologici del momento.
- Con la presente revisione parziale della circolare si tiene conto nello specifico della Legge federale sul mezzo d'identificazione elettronico (Id-e) con la quale il mezzo d'identificazione elettronico Id-e ottiene lo stato di un documento d'identità.
- L'Id-e funzionerà come una carta d'identità digitale e consentirà agli intermediari finanziari di potere avviare relazioni con la clientela in modo conforme alla LRD tramite l'Id-e.
- I codici QR sui documenti di identità sono ora riconosciuti come elemento di sicurezza ammesso.
- Per le copie elettroniche di documenti di identità con firma elettronica qualificata è inoltre richiesta la verifica dell'indirizzo di domicilio.
- L'identificazione delle persone che agiscono per conto di una persona giuridica potrà in futuro avvenire anche tramite e-ID, conferma digitale di autenticità o copia firmata del documento di identità.



New

Comunicazione di vigilanza FINMA 03/2026 | Rischi legati all'utilizzo di prodotti nella gestione patrimoniale individuale

Stato: → Pubblicata: 3 Giugno 2026

- La FINMA spiega quali modelli di rischio osserva con maggiore frequenza nell'utilizzo di prodotti nella gestione patrimoniale individuale nel quadro di casi di *escalation*. La Comunicazione sulla vigilanza rammenta le regole vigenti per gli istituti relativamente all'utilizzo di prodotti nella gestione patrimoniale individuale.
- I casi portati a conoscenza della FINMA a causa di lacune (c.d. casi di *escalation*) presso i gestori patrimoniali secondo l'art. 17 LIsFi hanno registrato un aumento lo scorso anno. Le fattispecie soggiacenti hanno talvolta comportato perdite elevate per i clienti. Allo stesso tempo, questi casi hanno comportato un elevato dispendio in termini di risorse presso la FINMA. Dall'analisi emergono modelli ricorrenti di rischio, in merito ai quali la FINMA informa con la presente Comunicazione sulla vigilanza.
- Viene rammentata l'importanza di un'identificazione precoce dei rischi, una solida *governance* e un'applicazione coerente e orientata al cliente degli obblighi di comportamento da parte degli istituti.



Ginevra

03

Banche e Società di intermediazione mobiliare

3.1 Stabilità del mercato finanziario: pacchetto di riforme "Too-big-to-fail"

Dic 2023	Apr 2024	Dic 2024	Mar 2025	Giu 2025	da gennaio 2027
Rapporto FINMA „Lessons learnt da Credit Suisse“	<u>Rapporto del Consiglio federale</u>	<u>Rapporto CPI sulla fusione d'urgenza CS</u>	Esame parlamentare	<u>Parametri del Consiglio federale</u>	Riforme nel settore bancario

Attuazione delle misure previste dal rapporto del Consiglio federale sulla stabilità bancaria e dal rapporto della Commissione parlamentare d'inchiesta (rapporto della CPI sulla fusione d'urgenza di Credit Suisse)

- Stato:**
- Consultazione sulla modifica dell'ordinanza sui fondi propri: fino al 29 settembre
 - Consultazione sulla modifica della legge sulle banche: fino al 9 gennaio 2026
 - Ulteriori consultazioni attese durante il 2026

- **Aprile 2024 Rapporto del Consiglio federale sulla stabilità bancaria**, incluso pacchetto di misure
- **Dicembre 2024 Rapporto della CPI sulla fusione d'urgenza di CS:** Sono stati formulati sei postulati e quattro mozioni (e venti raccomandazioni). Tutte e 10 le proposte sono state approvate dal Parlamento e trasmesse al Consiglio federale per l'attuazione delle mozioni e per l'esame dei postulati.
- **Mozioni:**
 - Adeguare gli obiettivi della legislazione TBTF;
 - Limitare le agevolazioni in relazione alle disposizioni in materia di fondi propri e liquidità per le Banche di rilevanza sistemica (SIB);
 - Accrescere la capacità di imporsi della FINMA;
 - Ampliare le competenze della BNS nei confronti delle SIB in relazione all'ELA.
- **Postulati:**
 - Attenuare il rischio di conflitti d'interesse nell'ambito della revisione di banche;
 - Verificare l'individuazione tempestiva delle situazioni di crisi e rafforzare il ruolo della Cancelleria federale;
 - Evitare incentivi sbagliati nelle retribuzioni e nella distribuzione dei dividendi delle SIB;
 - Agevolare la governance della FINMA;
 - Rafforzare l'azionariato nelle grandi imprese di rilevanza sistemica;
 - Verificare i criteri di garanzia per una maggiore responsabilità delle SIB nei confronti dell'economia nazionale svizzera e dei contribuenti.
- **Giugno 2025 Parametri di riferimento del Consiglio federale:** Al fine di perfezionare il dispositivo «too big to fail», il Consiglio federale ha concretizzato le misure tratte dal suo rapporto dell'aprile 2024 e da quello della CPI e ha definito i parametri di riferimento per le pertinenti modifiche a livello di legge e ordinanza. Il pacchetto di misure si articola in tre categorie principali: rafforzamento della prevenzione, ampliamento del panorama degli

strumenti applicabili in caso di crisi e rafforzamento della liquidità. A queste categorie sono assegnate misure mirate. I parametri di riferimento includono requisiti approfonditi per gli istituti assoggettati alla vigilanza della FINMA. Questi riguardano in particolare la governance (ad esempio, regime di responsabilità), i requisiti di fondi propri e di liquidità (ad esempio, disposizione in materia di fondi propri più stringenti per le SIB con filiali estere), i sistemi di retribuzione e i poteri di vigilanza (ad esempio, maggiori competenze per la FINMA), integrati da un obbligo di rotazione decennale delle società di revisione per tutti gli istituti assoggettati alla vigilanza. Le consultazioni su tutte le misure saranno condotte gradualmente a partire dall'autunno 2025.

- **Giugno 2025:** vi indirizziamo a questo punto anche alle schede informative FINMA
- **Febbraio 2026:** vi indirizziamo allo Schema di liquidità esteso (SLE) della SNB

Ulteriori informazioni: Recovery and Resolution Planning



3.2 Risanamento, risoluzione e garanzia dei depositi

Legge sulle banche (LBCR) | Insolvenza, garanzia dei depositi, segregazione

Stato: → In vigore dal 1° gennaio 2023



→ Parziali periodi transitori fino al 31 Dicembre 2027

- Misure atte a rinforzare la protezione dei depositanti e della clientela:
 - Riduzione del termine di rimborso dei depositi garantiti in caso di fallimento della banca a sette giorni lavorativi;
 - Deposito titoli presso un ente terzo di custodia sicuro oppure concessione di prestiti in contanti nei confronti del responsabile della garanzia dei depositi nella misura del 50 % dei contributi dovuti da banche;
 - Riduzione delle esigenze di detenzione di liquidità per compensare le eventuali uscite di fondi che alimentano la garanzia dei depositi;
 - Rilevamento del limite superiore a 1.6 % dell'importo totale dei depositi garantiti. Il limite nominale non dovrà tuttavia essere inferiore ai 6 miliardi di franchi.
 - Obbligo per ogni banca di adottare misure preparatorie per la rapida predisposizione di piani di pagamento, il contatto con i titolari di deposito e l'esecuzione dei pagamenti sulla base degli elenchi dei correntisti.
- Obbligo per ogni banca di prepararsi rapidamente all'allestimento dei piani di rimborso, al contatto dei titolari di depositi e al pagamento utilizzando le liste dei titolari di depositi. Integrazione di strumenti per il risanamento delle banche, i diritti dei proprietari e dei creditori e che fino ad ora sono stati unicamente disciplinati nell'Ordinanza FINMA sull'insolvenza bancaria (OIB-FINMA), la quale è stata sostituita dalla nuova Ordinanza FINMA sull'insolvenza a partire dal 1° ottobre 2025.
- L'obbligo di custodire separatamente nella Legge sui titoli contabili (LTCO) (segregazione) i propri attivi (titoli presenti nel portafoglio proprio) e gli attivi della clientela sarà applicato a tutta la catena di custodia in Svizzera e per il primo anello della catena di custodia all'estero.
- Rafforzamento della funzionalità del sistema delle obbligazioni fondiarie in caso di insolvenza di una banca aderente, tramite l'adattamento della Legge sulle obbligazioni fondiarie (LOF).
- Rimandiamo inoltre a ulteriori informazioni fornite da esisuisse.



Ordinanza sulle banche (OBCR) | Insolvenza, garanzia dei depositi

Stato: → In vigore dal 1° gennaio 2023



→ Termine transitorio per il rispetto dell'obbligo relativo al deposito di titoli o di contanti o di prestiti in contanti fino al 30 novembre 2023

- Attuazione delle modifiche della legge bancaria in materia di insolvenza e di garanzia dei depositi.
- Possibilità di risanamento e di liquidazione:
 - Introduzione dei criteri di valutazione della capacità di risanamento e di liquidazione in Svizzera e all'estero delle banche di rilevanza sistemica attive a livello internazionale;
 - Specifica dei requisiti finanziari e organizzativi per le società del gruppo significative (non assoggettati) delle banche di rilevanza sistemica aventi la loro sede in Svizzera.
- Depositi e depositanti privilegiati:
 - Definizione dei termini “depositi privilegiati”, “importo privilegiato” e “depositanti privilegiati”;
 - Precisazione dei preparativi che le banche devono effettuare nell'ambito della loro attività ordinaria al fine di garantire l'allestimento di un piano di rimborso, il contatto con i depositanti e il rimborso di somme privilegiate nell'ambito delle attività ordinarie ponendo particolare attenzione sull'infrastruttura informatica, sul personale, sui processi standardizzati e sulla tenuta di una lista dei depositanti e di una panoramica riassuntiva.
 - Disposizioni speciali sono applicabili a banche di rilevanza sistemica e a banche con meno di 2'500 depositanti;
 - Verifica delle procedure di preparazione da parte del revisore nell'ambito dell'audit di base.
- Misure in caso di rischio di insolvenza:
 - Possibilità per le banche cantonali di emissione di strumenti finanziari destinati al risanamento delle perdite.
- Categorie di vigilanza:
 - Adeguamento e rilevamento dei valori soglia “somma di bilancio”, “attivi gestiti” e “depositi privilegiati” sulla base dell'evoluzione dei mercati;
 - Obbligo di verifica al minimo ogni cinque anni dei valori soglia.
- Adeguamento dell'Ordinanza sull'emissione di obbligazioni fondiarie (OOF):
 - Precisazione delle disposizioni applicabili alla gestione della copertura, specialmente la loro caratterizzazione e custodia;
 - Precisazione dei compiti dell'incaricato dell'inchiesta nominato dalla FINMA nella collaborazione con le Centrali di emissione di obbligazioni fondiarie.



3.3 Contabilità

Ordinanza FINMA sui conti e revisione totale della Circolare FINMA 20/1 Direttive contabili – banche

Stato: → In vigore dal 1° gennaio 2020



→ Termini transitori per la costituzione delle rettifiche di valore per perdite attese e per rischi di inadempienza inerenti fino al più tardi al 31 dicembre 2025

-
- Attuazione delle disposizioni per la costituzione di rettifiche di valore per rischi di perdita a partire dall'esercizio 2021.
 - Costituzione lineare di rettifiche di valore per rischi di perdita attesi o rischi inerenti su un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2025.
 - Possibile contabilizzazione anticipata dell'importo totale delle rettifiche di valore ancora rimanenti entro la fine del 2025.
 - Rimandiamo qui anche alla Comunicazione FINMA sulla vigilanza 03/2025 Pubblicazione dei beni crittografici nel conto annuale delle banche pubblicata il 5 settembre 2025.
-

3.4 Fondi propri e ripartizione dei rischi

Ordinanza sui fondi propri (OForP) | Revisione del quadro normativo Basilea III – Riforma post-crisi

- Stato:** → Pubblicazione delle ordinanze per l'attuazione degli standard di Basilea III finale marzo 2024
-  → In vigore dal 1° gennaio 2025
- Aumento graduale dell'*output floor* per l'utilizzo di modelli interni fino al 2028

-
- Nonostante i ritardi in alcuni Paesi e il parziale rinvio (soprattutto nell'UE e negli USA) di alcuni nuovi requisiti nell'ambito dei rischi di mercato (FRTB), il Consiglio federale non si discosta dal calendario precedente; la normativa definitiva di Basilea III entrerà quindi in vigore in Svizzera il 1° gennaio 2025.
 - Adeguamento dell'approccio standard per la ponderazione dei rischi di credito tramite:
 - Una maggiore differenziazione della ponderazione del rischio al posto delle aliquote forfetarie, in particolare per posizioni in proprietà d'abitazione e commerciali garantite da pegni immobiliari a dipendenza del prestito; e
 - Un ampliamento degli obblighi di valutazione nel caso di utilizzo di rating esterni.
 - Abolizione del principio IRB avanzato per determinate classi di posizione, in particolare per posizioni con grosse imprese e istituti finanziari.
 - Adeguamento della metodologia di calcolo dei credit valuation adjustments (CVA).
 - Sostituzione del precedente approccio per la dotazione di fondi propri di rischi operativi (approccio dell'indicatore di base, approccio standard e approccio specifico agli istituti) tramite un approccio standard sulla base di componenti di ricavo e perdite storiche.
 - Adeguamento della metodologia di calcolo del leverage ratio e introduzione di un cuscinetto di leverage ratio per le banche di rilevanza sistemica globale (G-SIBs).
 - Determinazione dell'*output floor* per i modelli interni ad almeno il 72.5 % degli attivi ponderati in funzione del rischio sulla base degli approcci standard.
 - Implementazione semplificata per banche di categoria di vigilanza da 3 fino a 5.
 - Facciamo riferimento in questo contesto [alla modifica dell'OForP nell'ambito del rapporto della CPI sulla fusione d'urgenza di Credit Suisse.](#)
-



Modifica dell'Ordinanza sui fondi propri (O FoP) | Attuazione delle misure contenute nella relazione del Consiglio Federale sulla stabilità bancaria e nella relazione della Commissione parlamentare d'inchiesta (CPI) sulla fusione d'urgenza di Credit Suisse

Stato: → Consultazione fino al 29 Settembre 2025
→ Entrata in vigore: 1° gennaio 2027; termine transitorio per il trattamento regolatorio del software fino al 1° gennaio 2029

-
- La procedura di consultazione per la modifica dell'Ordinanza sui fondi propri (O FoP) mira a rafforzare l'attenzione sulla prevenzione e ad attuare le seguenti misure:
 - inasprire i requisiti prudenziali relativi alla valutazione prudente e al valore di determinate posizioni di bilancio (come software o crediti d'imposta latenti);
 - rafforzare la funzione di copertura dei rischi degli strumenti di capitale AT1 nella fase di «going concern» (p. es. criteri chiari sulla scadenza e sospensione dei pagamenti delle cedole per gli strumenti AT1);
 - Nel quadro dell'O FoP, una maggioranza dei partecipanti alla consultazione ha respinto le proposte del Consiglio federale relative alle attività fiscali differite e al software. Anche le Commissioni parlamentari dell'economia e dei tributi hanno raccomandato al Consiglio federale di orientare tali misure maggiormente agli standard internazionali. Pertanto, è stato stabilito:
 - Software: analogamente alla normativa dell'UE, viene stabilita una durata massima per l'ammortamento del software di tre anni. La nuova regolamentazione è circoscritta alle banche di rilevanza sistemica. Si applica un termine transitorio di due anni con piena applicazione entro il 1° gennaio 2029;
 - Attività fiscali differite: per il momento si rinuncia alla modifica proposta. Pur contribuendo a rafforzare la stabilità finanziaria, rappresenterebbe un'eccezione a livello internazionale;
 - Strumenti di capitale AT1: per il momento si rinuncia alla modifica proposta e si attendono gli sviluppi internazionali in corso in questo ambito.
 - Si rimanda al rapporto esplicativo sull'O FoP, al rapporto sui risultati della consultazione relativa all'O FoP e ad ulteriori documenti.
 - Per una panoramica completa, si rimanda anche al Capitolo 3.1 Stabilità del mercato finanziario: pacchetto di riforme "Too-big-to-fail".
-



Modifica della legge sulle banche (LBCR) | Copertura delle partecipazioni estere con capitale proprio della casa madre di banche di rilevanza sistemica

- Stato:**
- Consultazione fino al 9 gennaio 2026
 - Messaggio del Consiglio federale sulla revisione della Legge sulle banche pubblicato il 22 aprile 2026
 - Trattazione parlamentare prevista nell'estate 2026
 - Entrata in vigore della modifica della LBCR prevista per il 1° gennaio 2028

-
- Le banche di rilevanza sistemica con partecipazioni estere dovranno in futuro coprire integralmente con capitale proprio le loro partecipazioni nelle filiali estere, affinché eventuali perdite sulle valutazioni estere non possano più avere ripercussioni dirette sulla dotazione di capitale della casa madre svizzera. È previsto un termine transitorio con incrementi graduali su sette anni. La copertura con fondi propri di base di qualità primaria dovrà ammontare al 65% al momento dell'entrata in vigore e successivamente aumentare di 5 punti percentuali all'anno fino al raggiungimento del valore obiettivo del 100%.
 - Il beneficio principale della misura emerge nella fase di stabilizzazione. In questa fase critica, nella quale una banca può ancora operare in autonomia, questa deve avere la possibilità di alienare tutte le filiali estere o parti di esse senza conseguenze negative. Questo garantirebbe una migliore protezione dei clienti e dei creditori della casa madre svizzera dalle perdite all'estero.
 - La misura tiene conto del fatto che la Svizzera costituisce un caso particolare in termini di importanza del mercato estero rispetto ad altre piazze finanziarie con banche di rilevanza sistemica globale.
 - Si rimanda al messaggio sulla modifica della LBCR, al rapporto sui risultati della consultazione relativa alla modifica della LBCR e ad ulteriori documenti.
 - Per una panoramica completa, si rimanda anche al Capitolo 3.1 Stabilità del mercato finanziario: pacchetto di riforme "Too-big-to-fail".
-

Strumenti "too-big-to-fail" per l'imposta preventiva | Soluzione transitoria per la proroga temporanea delle normative speciali

- Stato:**
- Proroga della normativa speciale: fino al 31 dicembre 2031

-
- Dal 1° gennaio 2013, la legge federale sull'imposta preventiva include disposizioni derogatorie limitate nel tempo per gli interessi derivanti da strumenti "too-big-to-fail" (TBTF) (come i Bonds "Bail-in" o "Write-off"). Tali eccezioni sono già state prorogate due volte, l'ultima delle quali fino al 31 dicembre 2026, e il Consiglio federale le ha nuovamente prorogate fino al 31 dicembre 2031.
 - Le banche dovrebbero continuare a poter raccogliere capitali dalla Svizzera a condizioni competitive. Senza un'ulteriore proroga, gli interessi sugli strumenti TBTF emessi dopo questa data sarebbero soggetti all'imposta preventiva.
 - Poiché le modifiche alla Legge federale sull'imposta preventiva (LIP) non possono entrare in vigore entro il 1° gennaio 2027, è prevista una proroga temporanea delle eccezioni per gli strumenti TBTF fino all'entrata in vigore della modifica della Legge federale sull'imposta preventiva (LIP), ma non oltre il 31 dicembre 2031.
-

Comunicazione FINMA sulla vigilanza 07/2024 | Calcolo dei fondi propri minimi per i rischi operativi: esclusione degli eventi di perdita

Stato: → Pubblicazione: 13 Dicembre 2024

- Dal 1° gennaio 2025, il calcolo dei fondi propri minimi necessari per la copertura dei rischi operativi verrà effettuato sulla base dell'Ordinanza del 1° giugno 2012 sui fondi propri (OFoP; RS 952.03) e dell'Ordinanza della FINMA del 6 marzo 2024 sul «leverage ratio» e i rischi operativi delle banche e delle società di intermediazione mobiliare (OLRO-FINMA; RS 952.033.11). Entrambe le ordinanze contengono esigenze e disposizioni d'esecuzione concernenti l'approccio standard per il calcolo dei fondi propri minimi necessari per la copertura dei rischi operativi e in particolare per l'indicatore commerciale, per le componenti dell'indicatore commerciale, per il moltiplicatore delle perdite interne e per la componente di perdita
- Al soddisfacimento di determinate esigenze, le banche possono escludere dal calcolo della componente di perdita gli eventi di perdita che non sono più rilevanti (art. 93a cpv. 3 e 4 OFoP). Nella Comunicazione sulla vigilanza vengono presentati tali esigenze così come degli esempi e si fa riferimento alle disposizioni d'esecuzione rilevanti contenute nelle spiegazioni sulla versione finale degli standard di Basilea III.



Circolare FINMA sulla ripartizione dei rischi e limitazione delle posizioni infragruppo | Trasferimento della Circolare in Ordinanza FINMA sulla ripartizione dei rischi delle banche e delle società di intermediazione mobiliare (ORR-FINMA)

Stato: → Indagine conoscitiva fino al 29 settembre 2025
→ Approvazione: 8 maggio 2026; Pubblicazione: 20 maggio 2026
→ Entrata in vigore attesa: 1° gennaio 2027

- La nuova Ordinanza FINMA va a sostituire le circolari 13/7 «Limitazione delle posizioni infragruppo – banche» e 19/1 «Ripartizione dei rischi – banche» finora in vigore. In tal modo la FINMA adempie il requisito di gerarchia normativa secondo l'articolo 7 cpv. 1 della Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari.
- Le esigue modifiche contenutistiche sono legate alle disposizioni concernenti Basilea III finale entrate in vigore il 1° gennaio 2025 a livello dell'Ordinanza del Consiglio federale sui fondi propri.
- Modifiche rilevanti:
 - Definizione di dipendenza economica: un elenco di casi tipici (non esaustivo) determina ora automaticamente una dipendenza;
 - Rischio di mercato – FRTB: calcolo delle esposizioni allineato allo standard BCBS LEX; applicabile alle banche che utilizzano FRTB con approccio standardizzato o approccio basato sui modelli;
 - Definizione dello squilibrio delle posizioni interne: la precedente soglia indicativa del 100% diventa ora vincolante; per le società del gruppo estere si applica una misura basata sul CET1 libero (deduzione del CET1 richiesto);
 - Garanzie da parte di società estere del gruppo: introduzione di limiti massimi chiari con superamento ammissibile dei limiti ordinari: +50% per le banche di categoria 3, +100% per le banche di categoria 4/5; il limite per una singola controparte terza è fissato a un massimo del 10% del CET1.
- L'ORR-FINMA entrerà in vigore il 1° gennaio 2027. Le Circolari FINMA 13/7 e 19/1 saranno contestualmente abrogate.

3.5 Liquidità

Circolare FINMA su «Rischi di liquidità – banche» | Trasferimento della Circolare in Ordinanza FINMA sulla liquidità delle banche e delle società di intermediazione mobiliare (OLiq-FINMA)

- Stato:**
- Consultazione fino al 29 Settembre 2025
 - Approvazione attesa: 2° Trimestre 2026
 - Entrata in vigore attesa: 1° Gennaio 2027

- Le disposizioni di attuazione relative alle norme sui requisiti di liquidità saranno trasferite in un'ordinanza FINMA.
- Le modifiche sono correlate ai lavori del Consiglio federale sul dispositivo Too-big-to-fail; inoltre, nell'articolo 7 capoverso 1 OLiq sarà integrato il requisito di una pianificazione della liquidità e del finanziamento. La nuova Ordinanza OLiq-FINMA recepisce i contenuti della Circ. FINMA 15/2 e contiene disposizioni esecutive di natura tecnica concernenti le previste modifiche della OLiq. La OLiq-FINMA tiene inoltre conto di puntuali esigenze espresse dal settore.
- Le modifiche pianificate includono, ad esempio:
 - l'obbligo di fornire report giornalieri sulla liquidità e dati di scenario (scenari di stress). L'obbligo è richiesto solo alle banche di rilevanza sistemica;
 - l'integrazione dei piani di rifinanziamento nella gestione del rischio di liquidità;
 - la valutazione periodica dei criteri per la classificazione HQLA.



New

Schema di liquidità esteso (SLE) | Sostegno di liquidità dalla BNS

- Stato:**
- Pubblicazione: 19 febbraio 2026
 - Test con banche pilota e con SIX Terravis e SIX SIS fino a metà 2026
 - La documentazione SLE completa di contratti e istruzioni dettagliate sarà messa a disposizione presumibilmente nell'estate 2026
 - Lo schema dovrebbe diventare operativo a inizio 2027

- La BNS svolge un ruolo fondamentale nel contribuire alla stabilità finanziaria, in particolare fornendo un sostegno di liquidità alle banche quando necessario.
- Il dispositivo per il sostegno straordinario di liquidità ("Emergency Liquidity Assistance", ELA) della BNS è stato formalizzato per la prima volta nel 2003 e concedeva, a determinate condizioni, un sostegno di liquidità alle banche rilevanti per la stabilità del sistema finanziario. Lo schema di liquidità esteso (SLE) rappresenta l'ulteriore sviluppo, ossia l'ampliamento, dell'ELA e consente ora a tutte le banche in Svizzera di accedere a un sostegno di liquidità a fronte di garanzie ipotecarie e titoli.
- Un obiettivo fondamentale dello SLE è migliorare l'accesso delle banche alla liquidità riducendo lo stigma che vi può essere associato. Esso consente un accesso semplificato per importi di liquidità limitati, mantenendo al contempo gli stessi requisiti dell'ELA per volumi più elevati.
- Il 19 febbraio 2026 la BNS ha ulteriormente precisato le condizioni di prestito dello SLE, destinato al sostegno di liquidità per le banche con sede in Svizzera.

Legge sulle banche (LBCR) | Garanzia statale della liquidità («Public Liquidity Backstop»)

Stato: → Messaggio pubblicato il 6 settembre 2023
→ Sospensione temporanea al Consiglio degli Stati: 10 Marzo 2025

-
- Strumento che permette alla Confederazione e alla Banca Nazionale Svizzera (BNS) di sostenere la liquidità delle banche di rilevanza sistemica coinvolte in una procedura di risanamento.
 - Misure in materia di retribuzione per le banche di rilevanza sistemica per l'intero periodo di concessione del sostegno statale.
 - Precisazione delle disposizioni sul capitale di riserva nonché sugli obblighi di annuncio ed elenco dei soci per le banche cooperative.
 - Introduzione di una somma forfettaria che le banche di rilevanza sistemica dovranno versare in anticipo alla Confederazione per compensare il rischio assunto.
 - Inclusione delle disposizioni dell'Ordinanza di emergenza del 16 marzo 2023 sui mutui supplementari a sostegno della liquidità, garanzie, altre misure e deroghe a determinate disposizioni della Legge sulla fusione.
 - La modifica della Legge sulle banche concernente il "Public Liquidity Backstop" è stata temporaneamente sospesa. Tale modifica sarà rinviata fino a quando il Consiglio Federale non avrà presentato al Parlamento il suo messaggio relativo all'adeguamento della regolamentazione "Too-big-to-fail". A questo proposito, si rimanda per informazioni aggiuntive al capitolo 3.4. "Modifica dell'Ordinanza sui fondi propri (OFoP) | Attuazione delle misure contenute nella relazione del Consiglio federale sulla stabilità bancaria e nella relazione della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla fusione d'urgenza di Credit Suisse".
-

3.6 Rischi di mercato e di tasso d'interesse

Circolare FINMA 2019/2 Rischi di tasso d'interesse – banche | Revisione parziale

Stato: → Revisione parziale prevista nel 2026

- Una revisione parziale della circolare FINMA 2019/2 «Rischi di tasso d'interesse – banche» è prevista nel 2026.
- FINMA ha valutato alcuni aspetti che, durante l'elaborazione della Circolare 19/2, avevano generato discussioni approfondite nel gruppo di lavoro nazionale dedicato ai rischi di tasso d'interesse e all'indagine conoscitiva sulla circolare. In particolare, tali discussioni riguardavano il margine di interpretazione o di ambiguità dello standard internazionale vigente, nonché dell'applicazione, allora ancora sconosciuta, in altre giurisdizioni.
- Le analisi effettuate dalla FINMA al riguardo, ora completate, includevano un raffronto con altre giurisdizioni, in particolare con l'UE e il Regno Unito. Tale confronto ha confermato la corretta attuazione in Svizzera degli aspetti oggetto di discussione.
- La valutazione mostra però anche alcune possibilità di miglioramento, per esempio:
 - le regole vigenti in materia di proporzionalità devono essere migliorate;
 - le esigenze minime in materia di convalida devono essere definite con maggiore precisione;
 - i possibili miglioramenti agli scenari dei tassi d'interesse pubblicati nel luglio 2024 dal Comitato di Basilea devono essere inclusi.

3.7 Operazioni di credito

Comunicazione FINMA sulla vigilanza 02/2025 | Rischi sul mercato immobiliare e ipotecario

Stato: → Pubblicata: 22 Maggio 2025

- La FINMA riassume i risultati delle attività di vigilanza condotte sui rischi sul mercato immobiliare e ipotecario e illustra le proprie attese in relazione alle esigenze regolamentari nell'ambito delle operazioni ipotecarie.
- La comunicazione sulla vigilanza è rivolta in primo luogo alle banche. Altri istituti assoggettati alla vigilanza della FINMA, come le imprese di assicurazione, sono generalmente esposti agli stessi rischi in ambito ipotecario e la FINMA, nella sua attività di vigilanza, applica i medesimi principi.
- La FINMA vede lacune e necessità di miglioramento della regolamentazione:
 - Erogazione di crediti ipotecari:
 - Nel quadro della sua attività di vigilanza la FINMA osserva che molte banche tendono a fissare criteri di sostenibilità poco severi nelle loro direttive interne e a concedere un'alta percentuale di finanziamenti al di fuori dei propri criteri di sostenibilità (Exception to policy, ETP). Per esempio, la FINMA considera sostenibili i seguenti criteri:
 - Per il segmento delle abitazioni a uso proprio: un limite di sostenibilità ETP del 33% del reddito lordo sostenibile unitamente a un tasso d'interesse calcolatorio del 5% dell'importo del credito e a costi accessori calcolatori dello 0,8% del valore di anticipo (in caso di oggetti recenti), rispettivamente del 38% del reddito netto sostenibile;
 - Per il segmento degli immobili a reddito: un limite di sostenibilità ETP del 100% della pigione netta sostenibile congiuntamente a un tasso d'interesse calcolatorio del 5% dell'importo del credito e a costi accessori calcolatori, che riflettono l'età e le condizioni dell'immobile.
 - L'applicazione di bassi tassi di capitalizzazione per la valutazione di oggetti a reddito rappresentano un rischio di valutazione immobiliare. L'autoregolamentazione del settore riconosciuta dalla FINMA rappresenta uno standard prudenziale minimo che viene inasprito dagli istituti laddove necessario. Gli istituti devono documentare il metodo e le basi statistiche per la valutazione immobiliare e validare i modelli di valutazione utilizzati con cadenza annuale.
 - La FINMA osserva rischi di reputazione sostanziali nelle operazioni creditizie. Raccomanda alle banche di individuare, limitare e controllare eventuali rischi di reputazione sistematicamente e in maniera comprensibile nei confronti di terzi, per esempio nella domanda di credito nel processo di concessione creditizia.
 - Anticipo e ammortamento:
 - La FINMA si aspetta che vengano rispettate le prescrizioni contenute nell'autoregolamentazione sull'anticipo e sull'ammortamento che corrispondono allo standard minimo di vigilanza. Si aspetta altresì che queste ultime, oltre agli standard minimi, fissino prescrizioni interne su anticipi e ammortamenti specifiche per segmento e commisurate ai rischi. Di conseguenza, sulla base della situazione di rischio corrente, suggerisce di fissare limiti di anticipo inferiori per oggetti a reddito, inclusi finanziamenti buy-to-let, e requisiti di ammortamento maggiori.

3.8 Rischi operativi e rischi cibernetici

Circolare FINMA 2023/1 Rischi operativi e resilienza – banche | Revisione totale della Circolare FINMA 2008/21

Stato: → In vigore dal 1° gennaio 2024



→ Termine transitorio di un anno dopo l'entrata in vigore per gli aspetti legati alla resilienza operativa fino al 31 dicembre 2025

→ I requisiti si applicano integralmente dal 1° gennaio 2026

-
- Riclassificazione delle esigenze quantitative dei fondi propri per i rischi operativi secondo il quadro normativo denominato "Basilea III finale".
 - Chiarimento del ruolo e delle responsabilità del Consiglio d'amministrazione in materia di rischi operativi
 - Obbligo di valutare regolarmente e in maniera indipendente l'efficacia dei controlli chiave e la separazione dei compiti; responsabilità e competenze al fine di garantire l'indipendenza e prevenire i conflitti d'interesse
 - Obbligo di effettuare delle valutazioni dei rischi e dei controlli prima di modifiche significative nei prodotti, nelle attività, nei processi e nei sistemi.
 - Requisiti relativi alla frequenza minima e il contenuto dei rapporti interni all'organo preposto all'alta direzione e alla direzione.
 - Requisiti in materia di gestione nell'ambito delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione ICT e separazione degli ambienti ICT per lo sviluppo, i test e la produzione.
 - Estensione dei requisiti per il funzionamento dell'infrastruttura ICT e la gestione degli incidenti.
 - Specifica delle misure di gestione dei rischi informatici.
 - Specifica del trattamento dei dati critici e aumento del livello di protezione desiderato rispetto ai precedenti requisiti.
 - Acquisizione di una versione aggiornata della disposizione della raccomandazione in materia di Business Continuity Management (BCM) dell'ASB.
 - Introduzione dei requisiti di resilienza operativa.
 - Agevolazioni per le banche e società di intermediazione mobiliare delle categorie di vigilanza 4 e 5 nonché per le banche facenti parte del regime delle piccole banche e le società di intermediazione mobiliare che non tengono conti.
-

3.9 Sostenibilità

Direttive ASB per i fornitori di servizi finanziari in materia di inclusione delle preferenze e dei rischi ESG nelle attività di consulenza in investimenti e di gestione patrimoniale | Autoregolamentazione rivista

Stato: → Pubblicazione della direttiva sull'autoregolamentazione rivista: 19 giugno 2024



→ In vigore dal 1° settembre 2024 con periodi transitori fino al 1° gennaio 2026 risp. 1° gennaio 2027

-
- Autodisciplina vincolante per i soci ASB, presentazione volontaria per i non-soci. Queste direttive non sono, **a questo stadio, considerate come autodisciplina riconosciuta dalla FINMA** e quindi non si ritiene costituiscano uno standard prudenziale minimo.
 - Definizione di uno standard minimo uniforme per l'inclusione delle preferenze ESG e dei rischi ESG nell'attività di consulenza in investimenti e di gestione patrimoniale per prevenire il greenwashing con le direttive entrate in vigore il 1° gennaio 2023.
 - Le associazioni di settore hanno ulteriormente sviluppato ed elaborato la loro autoregolamentazione in stretta collaborazione con le autorità, al fine di riflettere in modo completo la posizione del Consiglio federale sulla prevenzione del greenwashing nel settore finanziario del 16 dicembre 2022. Le versioni esistenti delle "Direttive ASB per i fornitori di servizi finanziari in materia di inclusione delle preferenze e dei rischi ESG nelle attività di consulenza in investimenti e di gestione patrimoniale" di AMAS e ASB sono state chiarite e integrate. Sono entrate in vigore il 1° settembre 2024 con i periodi di transizione
 - Periodo transitorio fino al 1° gennaio 2026: Raccolta e la considerazione delle preferenze ESG nelle nuove relazioni con la clientela e per la formazione del personale in materia ESG
 - Periodo transitorio fino al 1° gennaio 2027: Piena attuazione delle preferenze e dei rischi ESG per le relazioni con la clientela esistenti.
-



3.10 Altri temi

New

Comunicazione di vigilanza FINMA 02/2026 | Rischi di frode digitale presso banche e persone ai sensi dell'art. 1b LBCR

Stato: → Pubblicata: 9 aprile 2026

-
- La FINMA pubblica i risultati della sua indagine condotta presso le banche. Questi dimostrano che dal 2022 i casi di frode sono in costante aumento e che sussiste una necessità d'intervento nella gestione dei rischi di frode digitale, in particolare nella gestione dei rischi operativi e nella prevenzione del riciclaggio di denaro.
 - La frode digitale riguarda le banche sotto due aspetti: da un lato, i clienti bancari sono vittime di una truffa digitale, dall'altro i conti bancari vengono utilizzati in modo improprio per trasferire i proventi delle frodi.
 - Viene sottolineata l'importanza che le banche predispongano un'adeguata gestione dei rischi che comprenda tutta l'attività operativa, e che possa essere organizzata in modo tale che tutti i rischi di frode possano essere individuati, valutati, gestiti e monitorati. Ciò include in particolare i rischi di frode nell'avvio in via digitale di relazioni d'affari e negli accessi non autorizzati ai conti.
 - La FINMA fornisce indicazioni in merito al miglioramento della governance, alla definizione delle responsabilità e a una gestione efficace della frode con l'aiuto della tecnologia, con un quadro di governance e di controllo proattivo, integrato e a livello di istituto. Si esprime inoltre su miglioramenti nel reporting e nella sorveglianza, nei controlli tecnologici, nel sistema di direttive interne, nonché nell'identificazione dei rischi e nei processi di risposta.
-



04

Gestori di patrimoni collettivi

Legge sugli investimenti collettivi (LICol) | Introduzione di fondi non soggetti all'obbligo di approvazione

Stato: → In vigore dal 1° marzo 2024



- Introduzione di una categoria di fondi che non sottostanno ad alcun obbligo di approvazione da parte della FINMA.
- *Limited Qualified Investment Funds* (L-QIF) sarebbero disponibili per gli investitori qualificati come ad esempio le casse pensioni e le assicurazioni.

Ordinanza sugli investimenti collettivi (OICol) | Limited Qualified Investment Funds (L-QIF) e altri adeguamenti

Stato: → In vigore dal 1° marzo 2024



- Definizione delle disposizioni di esecuzione relative alla Limited Qualified Investment Fund (L-QIF) a seguito delle modifiche della legge sugli investimenti collettivi (LICol), con dei requisiti specifici nei seguenti ambiti:
 - Prescrizioni di investimento;
 - Trasparenza, notifica e statistica;
 - Contabilità, valutazione, rendiconto e obbligo di pubblicazione;
 - Verifica.
- Modifiche dell'ordinanza sugli investimenti collettivi nei seguenti ambiti:
 - Definizione di investimenti collettivi di capitale: presenza di almeno due investitori indipendenti necessaria;
 - Differenziazione tra investimenti collettivi di capitale e prodotti strutturati: reintroduzione della norma che consente di differenziare gli investimenti collettivi di capitale dai prodotti strutturati mediante un'etichettatura dei prodotti (labelling);
 - Rimborso delle spese accessorie: elenco completo delle spese accessorie che possono essere addebitabili al patrimonio del fondo;
 - Liquidità: viene inserita una disposizione sulla liquidità e sulla adeguata gestione del rischio di liquidità;
 - Exchange Traded Funds (ETF): nuove disposizioni sugli obblighi di comunicazione;
 - Side pocket: integrazione delle basi che permettono alla FINMA di autorizzare la costituzione di Side pocket;
 - Prestiti di valori mobiliari e operazioni pensionistiche: miglioramento delle esigenze in materia di trasparenza;
 - Violazioni in materia di investimento: definizione degli obblighi di informazione in caso di violazione.

AMAS – Autoregolamentazione sulla trasparenza e l'informativa per i patrimoni collettivi orientati alla sostenibilità | Autoregolamentazione rivista

- Stato:** → Entrata in vigore dell'autoregolamentazione rivista: 1° settembre 2024 con termini transitori fino 1° gennaio 2027
-  → Pubblicazione dell'autoregolamentazione AMAS versione 2.2: 18 Settembre 2025

- Autodisciplina vincolante per i membri attivi dell'AMAS e i futuri partecipanti al mercato affiliati. Questa direttiva **non è considerata come un'autodisciplina riconosciuta dalla FINMA e non sono pertanto considerate uno standard prudenziale minimo.**
- Garanzia di trasparenza e qualità nella gestione e nel posizionamento dei patrimoni collettivi legati alla sostenibilità.
- Disposizioni per i gestori e la direzione di investimenti collettivi di capitale sulle seguenti tematiche:
 - Organizzazione, processi e gestione dei rischi;
 - Conoscenze nel campo della sostenibilità;
 - Definizione di una politica in materia di sostenibilità;
 - Diligenza nella selezione, nell'istruzione e nella sorveglianza dei fornitori di dati, ricerche e/o strumenti di analisi sulla sostenibilità;
 - Reporting sulla sostenibilità.
- Le associazioni di settore hanno ulteriormente sviluppato o elaborato le loro autoregolamentazioni in stretta collaborazione con le autorità, al fine di riflettere in modo completo la posizione del Consiglio federale sulla prevenzione del greenwashing nel settore finanziario del 16 dicembre 2022. Le versioni esistenti dell'AMAS "Autoregolamentazione sulla trasparenza e l'informativa per i patrimoni collettivi orientati alla sostenibilità" e dell'ASB sono entrate in vigore il 1° settembre 2024 con i relativi periodi di transizione.
- Adeguamenti ai sensi dell'autoregolamentazione AMAS versione 2.2:
 - Definizione più precisa dei prodotti sostenibili: i criteri ESG devono dimostrare effetti di sostenibilità misurabili;
 - Prescrizioni concrete sugli approcci ESG: la combinazione di integrazione ESG, approcci di impatto o di esercizio dei diritti di voto deve essere documentata in modo tracciabile;
 - Rafforzamento dei requisiti di trasparenza e informativa: sono richieste evidenze sostanziali per evitare il greenwashing;
 - Aggiornamento continuo: chiarimenti per l'attuazione pratica e adeguamento agli sviluppi internazionali.

Stato: → Pubblicata il 12 giugno 2024

-
- I rischi operativi delle direzioni dei fondi e dei gestori di patrimoni collettivi sono in aumento, come dimostrano in particolare le notifiche di cyber-attacchi. Allo stesso tempo la FINMA constata con frequenza sempre maggiore carenze e punti deboli nella gestione dei rischi operativi da parte delle direzioni dei fondi e dei gestori di patrimoni collettivi.
 - La presente Comunicazione sulla vigilanza si rivolge pertanto a questi istituti per rammentare loro l'importanza di un'adeguata gestione dei rischi operativi e indicare loro le possibili misure.
 - La FINMA ricorda i requisiti generali relativi alla gestione del rischio che si applicano anche alla gestione dei rischi operativi, e descrive le misure per garantire una gestione adeguata dei rischi nei seguenti ambiti:
 - Rischi della tecnologia dell'informazione e della comunicazione e sicurezza dei dati;
 - Rischi relativi ai dati critici;
 - Cyber-rischi;
 - Business Continuity Management;
 - Gestione dei rischi giuridici e di compliance, in particolare per le attività transfrontaliere;
 - Gestione dei rischi operativi in caso di esternalizzazione.
-



05 Imprese di assicurazione

5.1 Modifiche alla legge e alle ordinanze

Legge sulla sorveglianza degli assicuratori | Eccezioni per gli intermediari di riassicurazione | Revisione parziale

Status: → Messaggio del Consiglio federale adottato il 5 dicembre 2025
→ Entrata in vigore: non prima del 2027

- La nuova legge sulla sorveglianza degli assicuratori, entrata in vigore il 1° gennaio 2024, ha involontariamente influenzato la competitività degli riassicuratori svizzeri.
- Secondo la legge sulla sorveglianza degli assicuratori, le imprese di assicurazione possono lavorare con intermediari assicurativi non vincolati solo se registrati presso FINMA. Nel settore della riassicurazione internazionale, tuttavia, molti intermediari esteri altamente specializzati non sono registrati in Svizzera.
- La soluzione scelta dal Parlamento generalmente esclude l'intermediazione dei contratti di riassicurazione dall'ambito della legge sulla sorveglianza degli assicuratori per evitare svantaggi competitivi per gli intermediari svizzeri di riassicurazione sul mercato internazionale e garantire un quadro uniforme senza creare nuove disuguaglianze. Questa eccezione generale è considerata appropriata in quanto integra le eccezioni esistenti senza compromettere il sistema di supervisione basato sulla protezione del cliente, mentre le alternative provocherebbero incoerenze normative o svantaggi per alcuni tipi di intermediari. È stata respinta un'estensione della deregolamentazione agli assicuratori professionisti per tenere conto della maggiore necessità di protezione del cliente in quest'area eterogenea.
- Il Consiglio federale ha presentato un progetto di revisione di legge per la legge di sorveglianza degli assicuratori e lo ha mandato in consultazione, che si è conclusa il 12 settembre 2025.
- Il Consiglio federale ha adottato il 5 dicembre 2025 il messaggio concernente la modifica della legislazione in materie di vigilanza sulle assicurazioni.
- La legge parzialmente riveduta sulla sorveglianza degli assicuratori entrerà in vigore non prima del 2027. Fino ad allora rimane in vigore la disposizione secondo cui gli intermediari assicurativi internazionali non vincolati devono essere iscritti nel registro della FINMA.

Ordinanza sulla sorveglianza | Revisione parziale

Status: → In vigore dal 1° gennaio 2024



- L'Ordinanza sulla sorveglianza, sottoposta a revisione parziale, concretizza la revisione della Legge sulla sorveglianza in materia di assicurazioni (vedi sopra). Le modifiche più importanti riguardano i seguenti ambiti:
 - Sono state introdotte nuove disposizioni che prevedono agevolazioni per le piccole imprese di assicurazione e i riassicuratori, nonché per le nuove autorizzazioni delle imprese di assicurazioni della categoria 5 per un periodo limitato.
 - Sono state create norme specifiche per il trattamento delle assicurazioni per gli assicurati professionali.
 - Le norme relative all'intermediazione assicurativa sono state profondamente riviste (cfr. sopra la sezione dedicata alla Legge sulla sorveglianza degli assicuratori).
 - Sono stati definiti nuovi requisiti per la distribuzione dei contratti di assicurazione sulla vita (ad es. informazioni dettagliate ai clienti prima della stipula del contratto, esempi di calcolo, indicazione dei costi).
 - I principi relativi agli investimenti patrimoniali e al patrimonio vincolato sono stati trasferiti dalla Circolare FINMA 2016/5 "Direttive d'investimento – assicuratori", nel frattempo abrogata, all'Ordinanza FINMA sulla sorveglianza delle assicurazioni.
 - Il metodo di calcolo del tasso d'interesse tecnico massimo è stato adeguato.
 - Una nuova sezione conferisce alla FINMA la competenza di richiedere la redazione di piani di liquidazione per i gruppi assicurativi di rilevanza economica al fine di garantirne la liquidabilità in caso di crisi.

Ulteriori informazioni: [Prudent person principle in Swiss insurance supervisory law](#)



Ordinanza sulla sorveglianza | Modifica relativa alle assicurazioni sulla vita qualificate | Revisione parziale

Stato: → In vigore dal 1° gennaio 2026



- L'ordinanza sulla sorveglianza parzialmente riveduta definisce in dettaglio gli obblighi delle imprese di assicurazione in relazione al foglio informativo base nell'assicurazione sulla vita qualificata, inclusi il contenuto e le dimensioni di tali documenti.
- La revisione parziale introduce gli articoli 129d – 129l, che specificano gli articoli 39b, 39c, 39e, 39f (o parti di essi) della legge sulla sorveglianza degli assicuratori. Questi articoli regolano, tra le altre cose, il contenuto, le dimensioni, la lingua, la presentazione grafica, il modo di fornire e l'equivalenza dei documenti esteri.
- È entrato in vigore anche un nuovo allegato 4, che fornisce un modello dettagliato per il foglio informativo di base.

5.2 Modifiche alle circolari FINMA, alle comunicazioni FINMA sulla vigilanza e alle guide pratiche FINMA

Circolare FINMA 2025/3 Liquidità – assicuratori | Revisione totale

Status: → In vigore dal 1° gennaio 2025



-
- La Circolare FINMA 2025/3 del 31 ottobre 2024 sostituisce la Circolare FINMA 2013/5 del 5 dicembre 2012 (revisione totale).
 - La Circolare FINMA 2025/3 introduce una sezione esplicita dedicata alla governance. Vengono definiti chiaramente i compiti, le competenze e le responsabilità dell'organo di vigilanza, della direzione e delle altre istanze di controllo in relazione al rischio di liquidità.
 - Un nuovo tema centrale della Circolare FINMA 2025/3 è il piano d'emergenza documentato per gravi carenze di liquidità.
 - È stata introdotta una riserva di liquidità specifica costituita da attività altamente liquide, affinché gli assicuratori possano far fronte a un fabbisogno di liquidità a breve termine.
 - La gestione del rischio di liquidità è ora regolamentata in modo più dettagliato:
 - Propensione al rischio: gli assicuratori devono definire e documentare la propria propensione al rischio in materia di rischi di liquidità e farla approvare dall'organo preposto all'alta direzione.
 - Prove di stress e analisi degli scenari: i requisiti relativi agli stress test sono più dettagliati (compresi i reverse stress test).
 - Quadro di riferimento: l'intera gestione del rischio di liquidità deve essere integrata in un quadro di riferimento di gestione dei rischi sovraordinato a livello aziendale.
 - Un'altra novità è rappresentata dal controllo e dalla sorveglianza della liquidità, che richiedono processi di sorveglianza e controllo efficaci integrati nel sistema di controllo interno.
 - La pianificazione della liquidità viene generalmente effettuata su base annuale; ora, in casi eccezionali giustificati, anche su base mensile.
-

Guida pratica FINMA sul Berne Financial Services Agreement (BFSA) (allegato 4)

Stato: → In vigore dal 1° gennaio 2026



- Il Berne Financial Services Agreement è un accordo bilaterale tra la Svizzera e il Regno Unito in cui entrambi riconoscono i rispettivi quadri giuridici e di supervisione come equivalenti in ambiti finanziari selezionati. Il Berne Financial Services Agreement è stato firmato il 21 dicembre 2023.
- La guida pratica FINMA spiega i dettagli tecnici e operativi dei processi previsti nel Berne Financial Services Agreement.
- Secondo il Berne Financial Services Agreement, gli assicuratori britannici e gli intermediari assicurativi non vincolati in Svizzera possono offrire servizi transfrontalieri (senza filiale in Svizzera) in aree selezionate dell'assicurazione non vita a clienti professionali.
- Gli assicuratori del Regno Unito che desiderano essere inclusi nel registro FINMA per assicuratori britannici devono prima notificare la Financial Conduct Authority ("FCA"), che a sua volta notificherà alla FINMA la ricezione di questa notifica. La FCA verifica quindi se l'assicuratore britannico soddisfa i requisiti del Berne Financial Services Agreement.
- Gli intermediari assicurativi britannici devono essere registrati nel registro degli intermediari assicurativi della FINMA.
- Gli assicuratori e gli intermediari assicurativi non vincolati sono soggetti a obblighi periodici di rapporto verso la FINMA.

Ulteriori informazioni: [Closer cooperation between Switzerland and the UK](#)



Guida pratica FINMA per l'elaborazione del rapporto SST 2026

Stato: → In vigore dal 1° gennaio 2026



- Introduzione vincolante del calcolo standard per l'accantonamento dei costi di capitale per l'anno corrente nel Market Value Margin (MVM).
- Sostituzione dello scenario SST «stagflazione» con il nuovo scenario SST «disaccoppiamento».
- Modello standard riassicurazione (StandRe): considerazione delle Stabilization Clauses nei contratti non proporzionali negli scenari di shock d'inflazione INFL A e B.
- Modello standard malattia: nuova rilevazione dell'identificazione dei prodotti (numero F), apertura del modello standard alle tariffe con età di ingresso.
- Modello standard rischio di mercato: adeguamento dei fattori di rischio per il credit spread delle controparti svizzere.

5.3 Modifiche nell'autoregolamentazione

Autodisciplina per la prevenzione del greenwashing nelle assicurazioni vita vincolate a partecipazioni con riferimento alla sostenibilità

Status: → In vigore dal 1° gennaio 2025



→ Termini transitori fino al 31 dicembre 2026

-
- Il Consiglio federale considera la nuova autodisciplina del settore finanziario contro il greenwashing un progresso in quanto ne attua diversi aspetti della posizione dello stesso Consiglio federale.
 - L'autodisciplina dell'Associazione Svizzera d'Assicurazioni è entrata in vigore il 1° gennaio 2025, con termini transitori per l'attuazione validi fino al 31 dicembre 2026.
 - Le autodiscipline attuano vari aspetti della posizione del Consiglio federale, in particolare:
 - Le prescrizioni per la definizione di obiettivi di investimento sostenibili;
 - La descrizione degli approcci alla sostenibilità applicati
 - L'obbligo di rendere conto a riguardo
 - La verifica dell'attuazione da parte di una terza parte indipendente
 - Rimangono dei punti aperti circa le esigenze di autoregolamentazione attraverso l'applicazione del diritto dell'UE e il quadro di riferimento ammissibile per gli obiettivi di sostenibilità e l'applicabilità.
 - Il Consiglio federale incarica il DFF di valutare nuovamente, non appena l'UE avrà pubblicato eventuali modifiche del regolamento SFDR, ma al più tardi entro fine 2027, la necessità d'intervento in merito a un'attuazione completa della posizione dello stesso.
-



06 Regulatory Banking Service – Il vostro accesso diretto agli esperti di regolamentazione

**Vi sentite disorientati di fronte ai
numerosi sviluppi regolamentari?**

I nostri specialisti sono qui per
aiutarvi!



I vantaggi in sintesi

- Accesso rapido a un'ampia rete di esperti PwC
- Nessun costo anticipato
- Piena trasparenza su prezzi e impegno richiesto



Insieme per una piazza finanziaria svizzera forte

**Abbiamo suscitato il Suo interesse? Saremo lieti di discutere la Sua richiesta
senza impegno. Attendiamo con piacere un Suo contatto.**



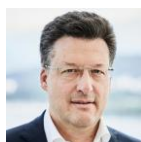
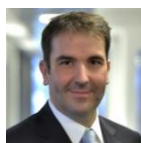
Isabella Osadnik
PwC Zurigo
+41 58 792 14 34





Audit Bancario

#AuditFinanziario #AuditRegolatorio #DirettiveContabili

**Alex Astolfi**
PwC Losanna
+41 58 792 8195**Andrin Bernet**
PwC Zurigo
+41 58 792 2444**Philippe Bingert**
PwC Basilea
+41 58 792 5952**Beresford Caloia**
PwC Ginevra
+41 58 792 9828**Marie-Eve Fortier**
PwC Ginevra
+41 58 792 8158**Reto Gareus**
PwC Zurigo
+41 79 846 4788**Omar Grossi**
PwC Ginevra e Lugano
+41 58 792 9653**Stefan Keller**
PwC San Gallo
+41 58 792 7409**Stefan Lutz**
PwC Zurigo
+41 79 451 9013**Daniel Müller**
PwC Zurigo
+41 58 792 2737**Valentin Studer**
PwC Lucerna
+41 58 792 6318**Dominik Töngi**
PwC Zurigo
+41 58 792 2698

Compliance, Riciclaggio di denaro & Suitability

#RiciclaggioDiDenaro #Compliance
#CodiceEticoObblighiDiDiligenza
#Suitability #LSerFi #LLsFi/OIsFi #LLnFi



Luca Bonato
PwC Zurigo
+41 58 792 4669



Emmanuel Genequand
PwC Ginevra
+41 58 792 9575



Imprese di assicurazione

#AttivitàDiInvestimento #SST
#IntermediarioAssicurativo
#PrincipioDellaPersonaPrudente
#Riassicurazione #Riservetecniche



Nebojsa Baratovic
PwC Zurigo
+41 58 792 2526



Martin Schwörer
PwC Zurigo
+41 58 792 2549



Michael Stämpfli
PwC Zurigo
+41 58 792 2421



Information Technology

#InformationTechnology #ControlAssurance
#GenAI
#ServiziCloud #Outsourcing
#ThirdPartyManagement



Yan Borboën
PwC Losanna
+41 79 580 7353



Robert Borja
PwC Zurigo
+41 79 372 3617



Rejhan Fazlic
PwC Zurigo
+41 58 792 1148



Legale & Regulatorio

#FinTech #MercatoDeiCapitali
#RichiesteDiAutorizzazione
#StrutturazioneFondi
#StrutturazioneProdotti



Jean-Claude Spillmann
PwC Zurigo
+41 58 792 4394



Silvan Thoma
PwC Zurigo
+41 58 792 1817



Contact us

Rischi Cyber

#CyberRischi #CyberSecurity #LSIn #OCS
#ResilienzaInformativa
#TrasformazioneDigitale



Johannes Dohren
PwC Zurigo
+41 58 792 2220



Risk & Regulatory

#Basel3Final #AdeguatezzaPatrimoniale
#Liquidità #FinancialCrime #Forensics #Crypto
#GaranziaDeiDepositi #RevisioneInterna
#DatiCritici #ResilienzaOperativa



Patrick Akiki
PwC Zurigo
+41 58 792 2519



Alexandra Burns
PwC Zurigo
+41 58 792 4628



Gianfranco Mautone
PwC Zurigo
+41 58 792 1760



Tobias Scheiwiller
PwC Zurigo
+41 58 792 2203



Sostenibilità

#Sostenibilità #ESG
#ClimaStressTesting



Harald Dornheim
PwC Zurigo
+41 58 792 1791



Antonios Koumbarakis
PwC Zurigo
+41 58 792 4523



Patrick Wiech
PwC Zurigo
+41 58 792 2995



Wealth & Asset Management

#AssetManagement
#InvestimentiCollettiviDiCapitale
#GestionePatrimoniale



Simon Bandi
PwC Zurigo
+41 58 792 2393



Jean-Sébastien Lassonde
PwC Losanna
+41 58 792 8146



Raffael Simone
PwC Zurigo
+41 58 792 2382



Ha un feedback sulla nostra pubblicazione? Saremo lieti di ricevere un Suo riscontro.



Isabella Osadnik
PwC Zurigo
+41 58 792 14 34



Contact us

This publication has been prepared for general guidance on matters of interest only, and does not constitute professional advice. It does not take into account any objectives, financial situation or needs of any recipient; any recipient should not act upon the information contained in this publication without obtaining independent professional advice. No representation or warranty (express or implied) is given as to the accuracy or completeness of the information contained in this publication, and, to the extent permitted by law, PricewaterhouseCoopers, its members, employees and agents do not accept or assume any liability, responsibility or duty of care for any consequences of you or anyone else acting, or refraining to act, in reliance on the information contained in this publication or for any decision based on it.

© 2026 PricewaterhouseCoopers. All rights reserved. PricewaterhouseCoopers refers to the network of member firms of PricewaterhouseCoopers International Limited, each of which is a separate and independent legal entity.